

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876

XXXIV.

TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Congedo.* = Lettura di uno schema di legge del deputato Garibaldi per limitare tutti gli stipendi, assegnamenti e pensioni a cinque mila lire all'anno. = Relazione sulla elezione del collegio di Afragola, e approvazione dell'annullamento proposto coll'invio delle carte all'autorità giudiziaria per il procedimento. = Il ministro dei lavori pubblici presenta uno schema di legge per l'approvazione di una convenzione col duca di Galliera per l'ampliamento e la sistemazione del porto di Genova. = Seguito della discussione del bilancio di definitiva previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione pel 1876, e del capitolo 7, relativo alle Università ed agli istituti universitari, e sui regolamenti emanati — Discorso e risposte diverse del deputato Messedaglia — Considerazioni del deputato Mazzarella — Avvertenze e spiegazioni dei deputati Borelli e Pierantoni — Osservazioni del deputato Minervini — Riserve del deputato Bonghi, e sue spiegazioni e domande — Dichiarazioni del ministro per la pubblica istruzione. = Annunzio di interrogazione del deputato Marolda-Petilli sulla rettifica della strada nazionale di Matera. = Annunzio della presentazione di una proposta di legge del deputato Sebastiani e di altri.

La seduta è aperta alle ore 2 30 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

PRESIDENTE. L'onorevole Angeloni, per urgenti affari di famiglia, domanda un congedo di 15 giorni.

(È accordato.)

LETTURA D'UNO SCHEMA DI LEGGE DEL DEPUTATO GARIBALDI.

PRESIDENTE. Gli uffici avendo ammesso alla lettura un disegno di legge presentato dall'onorevole Garibaldi, vi si procede.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

« Onorevoli colleghi! — Quando una fortezza assediata, od una nave in ritardo, si trovano mancanti di viveri, i comandanti ordinano si passi dalla intiera alla mezza razione o meno. In Italia si fa l'opposto: più ci avviciniamo alla bolletta, e più si cerca di sciacquare le già miserissime sostanze del paese.

« Io sottopongo quindi alla sagace vostra considerazione ed approvazione la seguente proposta di legge:

« Finchè l'Italia non sia rilevata dalla depressione finanziaria, in cui indebitamente è stata posta, nessuna pensione, assegno o stipendio, pagati dallo Stato potranno oltrepassare le 5000 lire annue. »

PRESIDENTE. Sarà fissato il giorno in cui si dovrà procedere allo svolgimento di questo disegno di legge.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica di poteri. Si dà lettura della relazione della Giunta per le elezioni sulla nomina avvenuta nel collegio di Afragola.

MASSARI, segretario. (Legge)

Elezione di Afragola.

« Vedute le conclusioni della Commissione d'inchiesta parlamentare approvate dalla Camera dei deputati il 25 aprile 1875, con le quali conclusioni si proponeva l'annullamento della elezione di Afra-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876

gola, per male arti usate dai partigiani del candidato Antonio Guerra;

« Veduto il decreto reale del 2 maggio 1875 che convocò gli elettori per procedere ad una nuova elezione nei giorni 30 maggio e 6 giugno 1875;

« Veduti i verbali della prima votazione avvenuta il 30 maggio dai quali risulta, che gli elettori iscritti erano 727, che i voti validi furono 617, dei quali ne ebbe 259 l'avvocato Fulgenzio Orilia, 179 il signor Antonio Guerra, 177 il professore Vittorio Imbriani, e due voti andarono dispersi; per la qual cosa fu proclamato il ballottaggio fra i due candidati Orilia e Guerra;

« Veduti i verbali della seconda votazione, dai quali risulta che l'Orilia ottenne voti 318 e ne ottenne 323 il Guerra, che perciò fu proclamato deputato con soli cinque voti di maggioranza;

« Vedute le proteste inserite nei verbali sopra detti, e quelle presentate alla Presidenza della Camera dei deputati;

« Veduta la deliberazione della Giunta delle elezioni in data del 13 dicembre 1875, con la quale la Giunta medesima si costituì in Comitato inquirente;

« Veduta la deliberazione della Giunta predetta, approvata dalla Camera il 18 dicembre 1875, con la quale fu ordinata un'inchiesta giudiziaria sulle operazioni elettorali del collegio di Afragola;

« Veduti gli atti dell'inchiesta giudiziaria fatta dal consigliere di appello, signor Gatapano, per delegazione del primo presidente della Corte di appello di Napoli;

« Ritenute le deposizioni concordi dei molti testimoni che affermano la corruzione dei fratelli Francesco e Pasquale Barbato per opera dei partigiani del signor Fulgenzio Orilia;

« Ritenute le risultanze dell'atto di confronto fra il nominato Francesco Sibilio e Marco D'Ambrosio, e le varie deposizioni dalle quali risulta la corruzione, per opera dei partigiani del signor Orilia, del fratello del predetto D'Ambrosio;

« Richiamato il tenore di una lettera di minaccia diretta all'elettore Romano del Prete Pasquale De Rosa, con la quale lettera si fa pressione, perchè il Romano voti in favore del candidato Orilia;

« Ritenute le disposizioni concordi di non pochi testimoni, i quali affermano essersi operato, dai partigiani del candidato Guerra, nella sezione di Pomigliano d'Arco, un sindacato sulle schede in quella sezione raccolte, del quale sindacato non è stato possibile determinare l'intendimento e lo scopo;

« Ritenute le varie testimonianze che affermano essersi fatte pressioni dai partigiani del signor Guerra, le quali pressioni, sebbene non risultino

provate non ha potuto rimanerne escluso il sospetto;

« Ritenuto che 245 schede furono contestate nella sezione di Afragola, affermandosi che portavano contrassegni convenzionali coi quali gli elettori si sarebbero fatti conoscere;

« Ritenuto che non poche di queste schede attribuite, tanto al candidato Guerra, quanto al candidato Orilia, portano effettivamente designazioni ed aggettivi che non si adoperano ordinariamente per indicare i candidati;

« Ritenuto infine le numerose deposizioni che affermano l'esistenza di molti fatti diversi, tanto a carico dei partigiani di Orilia, quanto a carico dei partigiani del Guerra; i quali fatti non sono stati dall'inchiesta giudiziaria nè esclusi nè provati;

« Considerato pertanto che si hanno risultanze di pressioni a carico del partito d'Orilia e qualche sospetto a carico pure del partito del Guerra;

« Considerato che tutto conduce a ritenere l'ambiente elettorale viziato fin di principio; senza nemmeno escludere un conseguente spostamento di voti, tale da influire sul ballottaggio dove il Guerra entrò per soli due voti di maggioranza sul candidato professore Vittorio Imbriani;

« Considerato che se del partito di Orilia si hanno prove, e del partito di Guerra semplicemente sospetti di pressioni, da tutto questo insieme la Giunta non ha saputo con tranquillità di coscienza ritenere che la elezione, tal quale uscì pel ballottaggio fra l'Orilia e il Guerra, che vi entrò per due voti, e che fu proclamato a deputato con una maggioranza di soli cinque voti rappresenti l'espressione sincera del voto del collegio di Afragola;

« La Giunta delibera a maggioranza di proporre alla Camera l'annullamento dell'elezione di Afragola e rinviare gli atti all'autorità giudiziaria per gli opportuni procedimenti a carico di quelli che saranno per risultare colpevoli delle discorse imputazioni.

« Il presidente MANTELLINI. Per il segretario BOSELLI. »

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Giunta che sono per l'annullamento della elezione del collegio di Afragola, e per l'invio degli atti alla autorità giudiziaria per gli opportuni provvedimenti a carico di quelli che saranno per risultare colpevoli.

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per i lavori pubblici ha facoltà di parlare per presentare un disegno di legge.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876

ZANARDELLI, *ministro per i lavori pubblici*. Di concerto coll'onorevole mio collega il ministro delle finanze, ho l'onore di presentare alla Camera lo schema di legge per l'approvazione della convenzione 11 aprile 1876, stipulata tra il Governo del Re ed il duca di Galliera, per l'ampliamento e sistemazione del porto di Genova, e per lo stanziamento nel bilancio della somma relativa. (V. *Stampato*, n° 73.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo schema di legge, che sarà stampato e distribuito.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Prego pure la Camera di volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni s'intenderà dichiarato d'urgenza.

(È dichiarato d'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER IL 1876.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio definitivo pel 1876 del Ministero della pubblica istruzione.

La discussione continua sul capitolo 7 relativo alle Università ed agli istituti universitari, e sui regolamenti emanati.

La parola spetta all'onorevole Messedaglia.

MESSEDAGLIA. Io non mi propongo di esaminare a fondo i nuovi ordinamenti universitari dell'onorevole Bonghi; limito il mio discorso al solo regolamento speciale delle Facoltà di giurisprudenza, e lo faccio per rispondere agli appunti mossi dagli onorevoli Spantigati e Pierantoni.

Tengo a mio debito ed onore di dare una risposta a quegli appunti, così nell'interesse della costituzionalità, come in quello della scienza.

L'onorevole Spantigati, con quella competenza che gli è propria, e, dirò anche, con quella temperanza dell'uomo che sa, ha mosso due gravi appunti al regolamento della Facoltà di giurisprudenza.

A lui quel regolamento sembra contrario alla legge, ossia incostituzionale, perchè in quel regolamento sarebbero stati soppressi degli insegnamenti che la legge del 1859 prescrive come obbligatorii; contrario alla scienza, perchè in quel regolamento la Facoltà giuridica è smembrata e abbassata di livello, se n'è tolta la parte virtuale, la parte più elevata, essenzialmente scientifica, immolandola addirittura, o rilegandola in certi corsi completivi, o come piaccia chiamarli. La Facoltà che, secondo l'onorevole Spantigati, era giuridico-politica, ri-

mane una semplice Facoltà giuridica, e nulla più, una Facoltà giuridica, egli ha detto, e con sacrificio della parte migliore, e più efficace, più eminente del diritto.

Per questo riguardo, egli diceva, i nuovi regolamenti dell'onorevole Bonghi non reggono al confronto degli ordinamenti piemontesi fatti sotto Governo assoluto, quelli portati dall'ordinanza del 5 agosto 1846. Confrontate, diceva egli, l'insieme degli insegnamenti compresi in quel piano organico con quelli che ci si vorrebbero oggi imporre in pieno Governo costituzionale, e vi accorgete di quanto il primo sistema si trovasse in vantaggio sul secondo.

Sono queste le censure mosse dall'onorevole Spantigati. Arrestiamoci un momento. Entrerò nei particolari in appresso, tenendo conto anche di quanto ebbe a soggiungere l'onorevole Pierantoni.

Mi permetta anzitutto l'onorevole Spantigati una sola parola riguardo al nome.

Le nostre Facoltà di giurisprudenza non si chiamarono mai giuridico-politiche, che io sappia, tranne in due sole Università a cui non parmi che intendesse alludere l'onorevole Spantigati, quelle di Padova e di Pavia.

Il ministro Matteucci interrogò in certa occasione anche sul nome delle Facoltà, quale fosse cioè il nome che le Facoltà esse medesime meglio stimassero loro convenire.

La grande maggioranza rispose: *Facoltà di giurisprudenza*, ossia Facoltà essenzialmente di diritto. Il *giuridico-politico* rimase decisamente in minoranza; dirò con franchezza, non fu compreso.

E basti quanto al nome.

Il regolamento piemontese del 5 agosto 1846, superiore, dice l'onorevole Spantigati, per l'insieme degli insegnamenti ai nuovi regolamenti Bonghi (non mi pare: io l'ho qui sott'occhio), che cosa comprende esso? Comprende un certo numero d'insegnamenti obbligatorii, poi un certo numero d'insegnamenti puramente completivi. Gli insegnamenti obbligatorii ci sono tutti anche nel regolamento Bonghi; perchè, in fin dei conti, checchè siasene detto, il regolamento Bonghi non fa che ripetere gli insegnamenti prescritti dalla legge del 1859; e, se mai, qualcosa vi aggiunge, salvo solo qualche divario di proporzione, come dimostrerò bentosto. È inutile che stia ad affaticare la Camera, scendendo ai particolari e dando lettura dell'uno e dall'altro elenco; spero che mi vorrà credere sopra parola.

Quali sono invece gli insegnamenti che il regolamento del 1846 assegnava al corso completo? Sentite: diritto pubblico ed internazionale, diritto

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876

amministrativo, economia politica. Ora, per i regolamenti Bonghi, come per tutti i regolamenti dal 1859 in poi, questi insegnamenti sono essi pure obbligatorii.

Cosicchè fra il regolamento piemontese del 1846 ed i regolamenti attuali ci corre per lo meno questo divario, che ora sono compresi fra gli obbligatorii quegli insegnamenti, che allora si consideravano come di semplice complemento.

L'onorevole Pierantoni è tornato sullo stesso argomento, ed è andato più oltre. Per lui il regolamento Bonghi è poco meno che un crimenlese, così agli occhi della scienza, come a quelli della legalità. Mi è sembrato che non fosse contento assolutamente di nulla, nè della distribuzione, nè della proporzione dei casi, nè del sistema degli esami; soprattutto poi è stato severo con certi insegnamenti speciali che sonosi indicati a titolo di possibile complemento in materia politico-amministrativa.

Insomma egli rifiuta il nuovo regolamento in ogni sua parte, dove pretende innovare sull'antico; lo dichiara un vero e assoluto peggioramento. Non credo avere esagerato da parte mia riassumendo in questi termini il suo giudizio.

Or bene, mi permetta adunque la Camera di prendere un po' la difesa di questo infelice regolamento, che finora non ha subito che degli attacchi.

Ed innanzitutto cominciamo dalla questione della legalità. E questo mi sembra il punto capitale, e dirò anche il punto che interessa direttamente a noi, Assemblea costituzionale, Assemblea politica.

Le questioni di scienza sono al sommo rispettabili, non sarò io a volerne scemare l'importanza, ma esigono pur sempre una certa competenza, la quale non si può presumere che sia eguale in tutti; ognuno ha la propria; e se anche si volesse consentire che le ragioni scientifiche di questo regolamento sieno più generalmente accessibili alla valutazione comune, badate bene, o signori, che ce ne sono pure degli altri da assoggettare allo stesso giudizio, e certo di men facile accesso; ci sono i regolamenti di medicina, di matematica, quelli delle scuole di applicazione; e si può ben ammettere che non ci si abbia l'eguale competenza, anche senza che ciò significhi abdicazione alcuna del nostro essenziale mandato.

Non di meno, siccome la questione costituzionale si connette necessariamente con la scientifica, così io farò come gli altri oratori che mi hanno preceduto, toccherò dell'una e dell'altra ad una volta, quanto basta perchè la cosa rimanga nel suo insieme chiarita.

Per la questione di legalità tutto dipende dal sapere qual è il sistema adottato dalle nostre leggi,

per ciò che riguarda la distribuzione degl'insegnamenti e l'ordinamento scientifico e didattico delle Facoltà.

Non vi è mica un sistema unico escogitabile per questo riguardo, e nemmeno vi è un unico sistema vigente nei differenti paesi; io ne posso contare immediatamente due, anzi tre, ponendo per terzo il nostro medesimo.

Che cosa si può fare dalla legge rispetto all'ordinamento di una Facoltà e degl'insegnamenti che le sono assegnati? Si può addirittura, come si è fatto in qualche paese, indicare i corsi, circoscriverli esattamente, farli capire in un quadro legale, che sia, per così dire, invariabile, che non debba in alcuna guisa mutarsi per effetto di semplice regolamento. Ci sono tanti insegnamenti che costituiscono altrettante cattedre; ciascuna ha un ambito determinato, ciascuna ha un suo proprio titolare, od anche più, se occorre: il tutto per legge; il regolamento non ci ha nulla a che fare.

Non so, ma mi è sembrato che questo, di un quadro fissato rigorosamente per legge, sia pure il concetto dell'onorevole Spantigati, e che egli stimi che tale sia il sistema della legge del 1859; almeno mi è sembrato che derivasse dall'insieme del suo discorso. Anzi egli si è lasciato andare a dire che i regolamenti non li vorrebbe mutare che ogni ventennio...

SPANTIGATI. I regolamenti generali.

MESSEDAGLIA. Eh, i regolamenti, sta bene; fra il generale e lo speciale non saprei distinguere al momento. Se si parla del regolamento generale, ci si può anche intendere; ma se mai lo stesso concetto dovesse applicarsi anche ai regolamenti speciali, oppure alle leggi stesse in quanto pretendano assegnare al modo anzidetto le singole cattedre, davvero non mi ci saprei acconciare. Una così fatta definizione precisa del campo di ciascuna scienza in termini invariabili, suppone due condizioni: la competenza di tracciare cotesti limiti, e la condiscendenza della scienza di non far progressi nell'intervallo. (*Risa e Bravo! a destra*)

Per una Facoltà come quella di giurisprudenza, dove il compasso si può far girare con certa larghezza, e il movimento di trasformazione non è naturalmente assai celere, *transeat* anche; ma vorrei vedere io un ordinamento di questa fatta a fronte dei progressi incessanti delle scienze fisico-matematiche; vorrei vedere io se per venti anni si può intimare alla fisica: alto là, la termodinamica non deve sorgere, a fine di non alterare le linee fisse del mio quadro organico (*Ilarità a destra*); e voi, signor professore Culmann del Politecnico di Zurigo, che mi venite a creare la statica grafica? Aspettate

che sieno trascorsi i miei venti anni, che io abbia comodo di poterla introdurre nei miei organici. (Benissimo! a destra)

Qualche volta, è vero, si è fatto così, o presso a poco; e, per esempio, in Francia si è generalmente alquanto teneri degli schemi fissi, e non sempre con vantaggio; ma anche là si è veduto assegnare al ministro una somma sul bilancio, e che faccia poi lui a suo piacimento pei casi che stimasse necessari a titolo di complemento del quadro organico fondamentale.

In generale però, per questa via non ci si va, o ci si va male.

C'è un altro sistema, e lo dirò il germanico. Qual è questo sistema? È l'inverso; si colloca addirittura agli antipodi del primo. La legge non definisce corsi; il legislatore non si accapiglia colla scienza; non c'è che una sola e grande istituzione scientifica, la Facoltà; ed alla Facoltà è assegnato un certo numero di insegnanti, professori ordinari e straordinari, oltre i docenti privati, senza quadro fisso, senza cattedre definite nel senso dell'altro sistema. Tutto al più il professore ordinario di Germania ha l'obbligo di fare una o due ore la settimana di lezione pubblica, che vuol dire gratuita, in corrispettivo del suo stipendio, e che poi non conta. Il resto dell'insegnamento sta nei corsi retribuiti dagli studenti. Non vi è quadro organico fisso, non vi sono limiti rigidamente definiti per legge o regolamenti generali o speciali; tutto è mobile, tutto è flessibile, tutto può piegarsi a qualsiasi progresso di scienza o convenienza didattica. La Facoltà, pienamente autonoma, garantisce allo Stato l'integrità dell'insegnamento secondo la condizione attuale della scienza, e fissa di semestre in semestre il suo proprio programma.

Cotesta garanzia in Germania è efficacissima, e il risultato ne è veramente meraviglioso. Io ho qui un piccolo libro, il calendario generale delle Università della Germania, non solo, ma anche delle Università germaniche dell'Impero austriaco, della Svizzera e della Russia. C'è il quadro completo dei corsi per il passato semestre d'inverno; e, ripeto, c'è veramente di che rimanerne ammirati. E se tutto fosse merito di quel sistema là, se non si esigessero altre condizioni per riuscire, certo non vi sarebbe da esitare un solo istante. Mi pare che sia l'ideale dell'onorevole Baccelli. E per me, dico francamente, lo considero come un termine al quale si deve possibilmente aspirare. La Facoltà che basta a sè, ma che sa veramente bastare a sè colle proprie forze insegnanti; e del resto libertà di scienza così nell'ordine degli studi, come in tutto il rimanente.

Ma frattanto, lasciando la questione teorica, quel

sistema là non è il nostro. La legge del 1859 ci si è accostata in qualche parte; non l'ha copiato addirittura, non ha inteso trapiantarla integralmente fra noi.

Quale è dunque il sistema della nostra legge del 1859? A me pare che il sistema della legge del 1859, questo terzo sistema che direi nostrale, si tramezzi in certa guisa tra il sistema rigido ed inflessibile che ho accennato per primo, e il sistema mobile ed indefinitamente variabile che ho indicato per secondo.

Ed ecco in che consiste. Basta un po' di attenzione alla legge per riconoscerlo.

Dall'una parte vi è un gruppo di insegnamenti che la legge dichiara obbligatori; ma non dice nemmeno che sieno i soli obbligatori, sono corsi, dice, che dovranno insegnarsi per un tempo determinato; e li enumera con indicazione sommaria per ragione di materia senza riguardo all'estensione relativa, maggiore o minore, dell'uno e dell'altro corso; dall'altra, attribuisce alle Facoltà un certo numero di insegnanti, di professori ordinari, e professori straordinari, stabilito solo nel suo massimo; non fonda cattedre determinate; non dice dove vi debba essere un professore ordinario o straordinario; nemmeno vi è corrispondenza fra il numero degli insegnamenti indicati dall'una parte e quello dei professori dall'altra; e ritenuto, come diceva, che siffatto il numero dei professori non è fissato che secondo un limite massimo.

Per esempio, in Facoltà giuridica vi sono 14 insegnamenti, o piuttosto 13, omettendo un corso che s'intitola di *Nozioni elementari di medicina legale*, e che è dato da un professore di Facoltà medica; e di rincontro, i professori ordinari ad una Università come quella di Torino possono giungere fino a dieci, e i professori straordinari ad altrettanti; ossia venti in tutti, quantunque si rimanga in fatto più o meno al di sotto di questo limite estremo.

Ora, come si fa secondo la legge ad accordare il personale cogli insegnamenti? Tanto più che, come sa l'onorevole Spantigati, il quale conosce bene queste cose anche per avere egli appartenuto con onore al pubblico insegnamento, tanto più, dico, che il personale non è per legge egualmente numeroso nelle varie Università. A Genova, per esempio, i professori ordinari non possono essere più di otto, e gli straordinari altrettanti.

Come si fa? Ecco come si fa. L'articolo 55 della legge dice: « La durata, l'ordine, la misura secondo i quali questi insegnamenti dovranno essere dati, verranno determinati nei regolamenti che in esecuzione della presente legge saranno fatti per ciascuna Facoltà. »

Non vi sono dunque insegnamenti a quadro fisso, non vi sono cattedre determinate invariabilmente per legge. La *durata*, l'*ordine*, la *misura* dei singoli insegnamenti sono di competenza regolamentare.

Non basta, c'è dell'altro ancora.

L'articolo 161 porta: « Ciascuna Facoltà delibera intorno alla ripartizione dell'insegnamento fra le diverse cattedre, ecc. » Cosicchè ci sarebbe pure nella legge una certa competenza di ripartizione dell'insegnamento, assegnata alle singole Facoltà.

Spetta pertanto al regolamento di fissare l'ordine, la misura e la durata dei singoli insegnamenti, e non può farsene a meno assolutamente.

E bisogna anche andarvi col riguardo che il personale non è eguale dappertutto, che al massimo non si tocca mai in nessun luogo; e d'altronde l'importanza delle varie Facoltà non è punto eguale, e conviene che rimanga pur sempre una qualche latitudine per certi aggruppamenti, o che si possa comechessia supplire, come si fa, per esempio, con quelli che si dicono incarichi.

Ho detto che al massimo di legge non si giunge mai. E dipende altresì dal bilancio. Lo stanziamento non basta; occorrerebbe alquanto più: alcunchè come un milione; a parte pure altre ragioni. Ed è a questa condizione di fatto che si connette pure quell'articolo 73 del regolamento generale, appuntato dall'onorevole Pierantoni. Per certi corsi completivi, il ministro non può fare che a seconda dei mezzi che il bilancio da noi votato può mettere a sua disposizione; e quanto ai corsi obbligatorii, ordinari, bisogna pure ingegnarsi nel miglior modo con un personale che alle minori Università risulta spesso assai scarso, e assai più scarso in ogni caso che alle maggiori.

Chechè ne sia, si comprende che le facoltà regolamentari sono nel sistema nostro necessariamente alquanto estese; e ciascuno dei regolamenti sopravvenuti ne ha usato con più o meno di larghezza, in ispecie per quanto riguarda l'assetto dei vari insegnamenti. Io li ho sott'occhi per estratto; ma non vorrei far perdere troppo tempo alla Camera. Darò qualche esempio.

Nel primo regolamento, quello del 1860, il diritto romano figura già in due cattedre, di istituzioni e di pandette; la filosofia del diritto si svolge in un primo corso semestrale di Prolegomeni, cui segue un corso completo per due anni; la storia del diritto comprende anche quella della legislazione comparata e della codificazione, materie del resto naturalmente connesse.

Venne poi il regolamento del 1862 che innovò profondamente quel primo assetto, in seguito alla legge 31 luglio 1862, la quale all'articolo 4 richia-

mava il citato articolo 55 della legge del 1859, e l'articolo 11 della legge 16 febbraio 1861 per le provincie napoletane, dando inoltre facoltà di regolare anche il modo degli esami.

Quest'articolo 4 suona testualmente così: « Un regolamento da approvarsi con decreto reale stabilirà, in conformità all'articolo 55 della legge 13 novembre 1859, ed all'articolo 11 della legge 16 febbraio 1861, la durata, l'ordine, la misura degli insegnamenti ed il modo degli esami in tutte le Università governative. »

E quella disposizione legislativa non fu più abrogata.

Bensi un nuovo regolamento del 1865 retrocesse verso le norme anteriori; e sorpasso ad altre modificazioni intervenute in via regolamentare anche dappoi, fino alle ultime dell'onorevole Bonghi.

Ciò per il punto legale. Si vede qual è il fondamento e il campo proprio dei regolamenti: è la legge che li chiama a dare norma alla durata, all'ordine e alla misura degli insegnamenti.

Senonchè, mi dirà l'onorevole Spantigati, e la medesima obbiezione mi è stata pur mossa dall'onorevole Pierantoni, voi potete regolare la durata, l'ordine e la misura, ma non potete sopprimere degli interi insegnamenti; e ne avete soppressi.

Quali? Il diritto canonico e la filosofia del diritto.

Scemati, ordinati differentemente, mutati dal posto in cui erano nei regolamenti anteriori, sì; soppressi del tutto, e in modo che possa dirsi violata la legge, no.

Cominciamo dal diritto canonico.

Il diritto canonico ha una lunga storia presso le nostre Facoltà di giurisprudenza. E il solo dato della lunghezza che vi prende questo corso, esprime l'importanza relativa che ha avuto nelle varie epoche.

In Piemonte una volta durava quattro anni, se non m'inganno; poscia, se la memoria non mi falla, l'onorevole Lanza lo ridusse a due; e ce n'era abbastanza. Più tardi si venne ad un anno, e il corso completo finì a mutarsi in un corso di semplici istituzioni, che nel regolamento del 1865 si riducono a tre trattati (principalmente si dice, ma era una semplice precauzione verbale), che riguardavano, che cosa? La potestà della Chiesa, il matrimonio, e la materia beneficiaria.

Che anzi a qualche Università, scarsa di personale, quando mancava l'insegnante di diritto canonico, colla difficoltà di aprire un concorso, si ricorse ad un espediente, e si disse: la potestà della Chiesa è materia costituzionale, la insegni il professore di diritto costituzionale: il matrimonio, se ne occupi

il professore di Codice civile; i benefizi, si attribuiscono al professore di diritto amministrativo. (*Bisbiglio*) Non intendo dire che quest'ultima materia fosse bene attribuita; accenno solo all'espedito.

Finalmente viene il regolamento Bonghi e dice: il diritto canonico non ha più che un'importanza storica; sarà compreso nel corso di storia del diritto, vale a dire, compreso nel corso di storia in qualità di corso obbligatorio; compreso a questo titolo nel quadro fisso degli insegnamenti di tale qualità.

Quale è la ragione di questa trasformazione? Il diritto canonico era una materia principalissima d'insegnamento; si compieva in 4 anni in molte Università; lo abbiamo trovato in quattro anni anche qui a Roma nel 1870; si compieva in un solo anno solo in qualche Università che risentivasi dello spirito Giuseppino, come quella in cui ebbi l'onore di essere laureato io medesimo dottore in ambo le leggi. Ma quale è la ragione per cui scema via via di durata ed importanza, fino a diventare un semplice corso storico?

Signori, la colpa non è mica tutta dei regolamenti e dei loro arbitrii dirimpetto alle leggi o alla scienza; la colpa è della materia, la quale è diventata storica essa medesima.

L'onorevole Spantigati dice: ma come? L'onorevole Bonghi sopprime il diritto canonico al momento in cui si penetra per la breccia di Porta Pia, e si crea un nuovo capitolo di diritto canonico colla legge delle guarentigie? Ho forse capito male, onorevole Spantigati, e certo ella sa meglio di me ciò che si voglia intendere quando si parla di diritto canonico.

Diritto canonico è quello che riceve la sua efficacia dai canoni, ossia dalla potestà legislativa della Chiesa; non quello che facciamo noi, di piena autorità nostra, e che sta in diretto contrasto col vero e proprio diritto canonico. (*Sì ride*)

Diritto canonico e breccia di Porta Pia! Badi bene, onorevole Spantigati, che non si faccia il bisticcio.

Pigliamo quei tre trattati che componevano lo schema del diritto canonico nel 1865:

1° Potestà della Chiesa. Ce n'è diritto canonico vigente? No: l'abbiamo abolito, abbiamo stracciato il volume del diritto pubblico canonico. La legge delle guarentigie è parte del nostro proprio diritto pubblico;

2° Matrimonio. Abbiamo il matrimonio civile, ma di diritto canonico vigente ce n'è oggi per questo capo? No, non ce n'è.

3° Materia beneficiaria. Ce n'è ancora, ma si at-

tende e ci è stata nuovamente promessa la legge sulla proprietà ecclesiastica; e allora saremo presso al termine anche qui.

Però, si dice: anche a parte ciò che ancora sussiste di diritto canonico, credete voi che sia realmente tutto finito pel rimanente?

Credete che il diritto canonico non regoli ancora una moltitudine di atti, che furono compiuti sotto l'impero del medesimo, per esempio, in materia matrimoniale?

È stato l'onorevole Pierantoni, giureconsulto come egli è, che ha mosso questa obiezione. E, non v'ha dubbio, l'osservazione su cui si fonda è giusta, inappuntabile.

Certamente, le leggi non hanno effetto retroattivo; tutti gli atti compiuti sotto la legislazione canonica si devono regolare con quella. Ma gli affari di questa specie, da regolarsi ancora colla ragione canonica, sono poi egualmente numerosi dappertutto, e non scemano sempre via via?

Oh! a Roma sì che sono ancora numerosi. Ci si va per istralcio, ma non si avrà sì presto finito. Occorre tempo. Ed è per questo che l'onorevole Bonghi ha mantenuto alla facoltà di Roma la cattedra di diritto canonico. Ma perchè a Roma sì, e altrove no? All'onorevole Pierantoni questo è sembrato un arbitrio, non so se un'offesa all'eguaglianza giuridica delle Università del regno.

La ragione l'ho detta, e mi limito ad essa. Le condizioni non sono identiche dappertutto. Qui il diritto canonico è la legislazione imperante di ieri, e non vi è nulla nella legge che interdica qui, a Roma, che la *misura* di un dato insegnamento, per circostanze speciali di un certo luogo, possa esservi maggiore che in altri.

Si va anche qui per istralcio, ma l'importanza del diritto canonico è ancora abbastanza grande, perchè giovi di mantenerlo nel quadro fisso dell'insegnamento universitario.

Si dirà, ed anzi si è già detto: ma voi non tenete conto dunque dell'importanza capitale che ha avuto la legislazione canonica in tutta la storia giuridica? Sapete bene come il diritto canonico abbia influito sul diritto internazionale, sul diritto politico, sul diritto amministrativo, sul diritto civile e sulla procedura, per esempio, a proposito del giuramento, della buona fede, e circa il possesso, i contratti, ecc. Eh sì, anche per mia parte, non potrei interamente ignorarlo; e certo l'onorevole Bonghi lo sapeva benissimo, quando compilava il suo regolamento.

Dovendo dare un po' d'ordine alle idee per questo mio qualunque discorso, mi sono ricordato di quel poco di diritto canonico che altra volta ho dovuto apprendere anch'io, e del testo del Walter, che ap-

punto al libro 8° svolge partitamente cotesta influenza del diritto canonico in tutto il sistema giuridico, che è stata realmente grande.

Che anzi, da non molto mi si è fatta innanzi l'occasione di seguire l'influenza del diritto canonico in un certo ordine speciale di fatti e rapporti. Dovendo fare qualche po' di studio di diritto commerciale e di storia economica, mi sono incontrato in alcune recenti opere tedesche, che trattano della influenza che ha esercitato il dogma canonico dell'usura; influenza, che è stata davvero enorme nei tempi addietro, e di cui non è interamente scomparsa la traccia nemmeno oggidi. Mi limito a nominare i lavori dello Endemann, e c'è davvero di che apprenderne molto.

Dunque che il diritto canonico abbia avuto la sua grande importanza in tutta la storia giuridica, lo si ammette: su ciò siamo d'accordo; ma appunto è importanza *storica*, e non di diritto attuale stante, ed è questo precisamente il punto di vista preso dall'onorevole Bonghi.

Senonchè si soggiunge: ma quanta materia volete poi far entrare in quel corso di storia? Il corso di storia ha già per sè, necessariamente, una tale vastità, che il diritto canonico, quando ce lo avrete introdotto, non vi troverà che un ristrettissimo spazio per lui, appena per qualche indicazione di fonti, per qualche cenno di così detta storia esterna.

È vero, il corso di storia è ristretto, e la materia, a così dire, sterminata.

Però nel regolamento Bonghi quel corso è già trattato alquanto meglio, e con più di generosità che non fosse nel regolamento anteriore, quello del 1865.

Infatti il regolamento del 1865 dove aveva egli collocato la storia del diritto? All'esordio, sul primo limitare dello studio, insieme all'introduzione. Vi era un corso d'introduzione generale e storia del diritto. Presso a poco, prego mi si passi, come se in una facoltà di matematica si mettesse, poniamo, la storia generale delle matematiche, prima ancora che si sapesse dei singoli rami di calcolo!

Che storia del diritto poteva mai farsi, tranne al modo che l'onorevole Spantigati temeva dovesse avvenire pel diritto canonico? La sua osservazione si ritorce appunto da sè contro quella parte dell'anteriore regolamento. Era impossibile di fare una vera e propria storia, impossibile tanto più... mi scusi la Camera se entro in questi particolari...

Voci a destra. Parli! parli!

MESSE DAGLIA.... tanto più che, quando si parla di storia del diritto, bisogna averne chiaro il concetto secondo lo stato attuale della scienza e in relazione

alle epoche veramente feconde su cui importa essenzialmente versare.

La storia del diritto che importa davvero, e dirò tecnicamente, in uno studio complessivo di giurisprudenza, non è già la storia universale, che data dall'Oriente, per quel tanto che se ne sa, e mira a comprendere nientemeno che i concetti e gli istituti giuridici di tutti i popoli: assunto sterminato, a cui vengono meno in gran parte anche i necessari elementi di fatto.

La storia del diritto non ha che due momenti, due capi davvero importanti, per uno studio come il nostro, voglio dire di una importanza massima, così nei riguardi scientifici, come nei pratici: la storia del diritto romano, e quella del diritto dalla caduta dell'impero romano d'Occidente fino ai moderni codici.

Per questo ultimo riguardo, in questo intervallo che può dirsi del diritto medio, c'è una lacuna ancora da riempire, un campo ancora vergine da esercitare, e in gran parte anzi da scoprire, ed è qui che bisogna concentrare le forze anche dell'insegnamento.

I moderni codici non sono già il prodotto immediato del diritto romano; e accanto ai codici vi è poi la storia tutta intera delle istituzioni.

Colla caduta dell'impero d'Occidente, il diritto non perisce, ma perdura quale legge dei vinti, mentre la legge dei vincitori è il diritto germanico, che si estende poi di più in più. Via via nasce il diritto statutario, si suscita a nuova vita il romano, si estende e signoreggia il canonico; vengono più tardi i primi tentativi di codificazione, finchè si passa da ultimo al diritto odierno. (*Bravo!*)

È un campo, del quale noi Italiani dovremmo essere gelosi, per la parte che riguarda in ispecie il paese nostro, e in ossequio pure a qualche illustre dei nostri che vi ha portato le sue profonde indagini, il campo delle ricerche storiche di Carlo Troya ed altri illustri.

L'onorevole Bonghi lo ha capito, ed ha sancito una pratica che si veniva già introducendo, col costituire un corso di storia del diritto in Italia (ce n'è abbastanza anche coll'Italia sola) per l'intervallo che ho detto, cioè dalla caduta dell'impero d'Occidente fino ai codici moderni.

Quanto alla storia del diritto romano, questa rimane assegnata al professore di istituzioni, e credo che sia conforme al giudizio di uomini fra i più competenti in tali materie.

Capisce l'onorevole Spantigati che il diritto canonico, il suo posto ce lo trova in quella storia così concepita. È una storia che viene dopo il diritto romano, prima del diritto civile, che riempie la la-

cuna fra l'uno e l'altro; il campo naturale del diritto canonico è lì.

Si potrebbe anche andare più avanti, proprio per scrupolo di legalità. Si potrebbe prescrivere (dico per modo di dire) che il professore di storia, sull'orario che ha, destini un certo tempo alla trattazione speciale del diritto canonico.

Si risponderà: ma come fare se l'orario è già tanto ristretto, tre ore in tutto per settimana?

Eh, non è mica vero che l'orario sia di sole tre ore. Il regolamento Bonghi ha fatto un'innovazione un po' penosa (*Ilarità*); l'orario, per il regolamento Bonghi, è quello che è necessario, secondo l'estensione del soggetto; s'intende bene, *civiliter*, fra certi limiti di discrezione.

Tanto è vero che con questo metodo alcuni corsi biennali si sono potuti ridurre a corsi annuali; ed il corso triennale del diritto romano si è concentrato in due anni.

Si è partiti dall'idea che l'insegnamento ha due dimensioni, direbbero i nostri colleghi matematici: lunghezza e larghezza. Il corso di diritto romano, per esempio, era di tre anni, come diceva: uno di istituzioni e due di pandette, in tutto nove ore, a tre ore per corso. Le istituzioni nel regolamento ne avrebbero importato cinque delle ore, ma non saprei dire se in fatto e dappertutto quest'orario fosse osservato.

Attualmente, all'Università di Roma, mi si asserisce che le ore sarebbero undici per settimana, fra quei due bravi insegnanti di istituzioni e pandette. Per lo meno, non ci si è punto perduto, ed anche ci si è guadagnato.

Nulla toglie, ed anzi è conforme alle disposizioni dei nuovi regolamenti, che si faccia in simil modo anche pel corso di storia del diritto; e allora rimarrebbe un po' più di largo anche pel diritto canonico.

Lasciamo il diritto canonico e veniamo alla filosofia del diritto.

Anche qui si dice che l'insegnamento è stato soppresso, che è stata violata la legge, offesa la scienza, mutilato lo studio.

Convengo che il corso è stato alquanto diminuito, ma non posso ammettere che sia stato addirittura soppresso, e sbandito quell'insegnamento; non posso ammettere che siasi usciti dalla legge.

La legge del 1859 dice che ci sarà la filosofia del diritto, ma non definisce esattamente in che consista, nè a qual punto del corso generale debba assegnarsi; suppone bensì che lo sappia chi fa i regolamenti; l'articolo 55 accorda le facoltà che ho accennato.

Tutto sta dunque ad intendersi circa il senso e

la estensione che si vuol dare a questo corso. Il ministro Bonghi l'ha intesa al modo che dirò, e vi procedette con alquanto ponderazione.

Egli ha cominciato a fare una specie d'inchiesta; ha dimandato alle Facoltà come s'intendesse da loro la filosofia del diritto. Le risposte delle nostre Facoltà non furono, per quanto mi si dice, molto concordanti. (*Si ride*) Nè v'è da maravigliarsene, poichè infatti vi può essere un punto diverso di vista sotto cui concepire la stessa cosa, e non sono mica come le scienze esatte le nostre. Per me intendo rispettare sinceramente tutte le opinioni, e tutte le competenze, e mi limito ad accennare.

V'ha dunque chi ne fa una metafisica del diritto, oppure una scienza generale della legislazione, o una critica, una sintesi organica dell'intero insegnamento; ed è concetto che va colla posizione che teneva da ultimo il corso all'ultimo stadio dell'intero insegnamento.

Invece, anche qualche Commissione che già da qualche tempo aveva dovuto occuparsi di siffatti argomenti, aveva osservato che la filosofia del diritto, secondo certo concetto, mostrava fare tutt'uno con quello che diceva il diritto naturale, tanto che lo stesso libro poteva portare indistintamente l'uno o l'altro titolo; e, per esempio, la filosofia del diritto di Rosmini non si differenzia gran fatto da qualche altro corso, tedesco o nostrale, di diritto naturale, o da ciò che si professava sotto questo titolo alle Università di Pavia e di Padova, e dove pure si scambiavano i nomi anche nei testi a stampa.

Ed del resto, filosofia del diritto, diritto filosofico, diritto razionale, sarebbero termini equivalenti.

Si disse adunque: la filosofia del diritto dove potrebbe collocarsi? Si potrebbe collocarla in principio, come prodromo, al limitare dell'insegnamento, un corso destinato a porgere i fondamenti razionali, filosofici, del diritto, il suo concetto, le sue attinenze, le sue sanzioni, gli istituti, l'organismo giuridico tutto intero; sempre dal punto di vista filosofico, razionale, del diritto in sè, secondo ragione, secondo natura. Gli è ciò che si riscontra nei vari trattati di questa materia. È un corso che può star bene sulla soglia dell'insegnamento. Prepara al resto, al diritto positivo, e si connette pure cogli studi anteriori; è la continuazione naturale della filosofia.

E avverto, in passando, che era così anche nella Lombardia e nella Venezia, giacchè parmi avere inteso l'asserzione che colà, ad altri tempi, non si conoscesse filosofia nell'insegnamento. Vi era la filosofia coll'etica nel liceo, e il diritto naturale all'Università, fino alle ultime riforme universitarie

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876

austriache, in cui il diritto naturale fu sostituito da un corso di filosofia pratica, o morale in genere, che avrebbe dovuto comprendere anche la filosofia civile.

Non v'ha dubbio, si può domandare qualcosa di più; come sarebbe, prendere le mosse da un corso di principii razionali del diritto, in forma di semplici istituzioni propedeutiche, e finire con una sintesi filosofica di ordine più elevato, come da altri s'intende e si professa la filosofia del diritto.

Il regolamento del 1860, opera dell'illustre Mamiani, partiva da un corso di prolegomeni, e faceva seguire un corso completo nel secondo e terzo anno; non negli ultimi (allora erano cinque gli anni di studio, e ora sono quattro), come invece porterebbe il concetto attuale. Era un insegnamento, per verità assai largo, ma che doveva accompagnare lo studente solo nella prima parte del corso totale.

Il ministro Bonghi mostra di essersi informato a codesti concetti. Egli ha collocato nel primo anno gli elementi filosofici del diritto, facendone un corso obbligatorio, e ha mantenuto, come corso libero, la filosofia del diritto, giusta l'altro concetto, dove essa attualmente esiste.

Ha pensato, per quanto sembra, che per corsi di questa fatta occorre anzitutto l'uomo (e certo che noi ne abbiamo dei valorosi, e l'onorevole Pierantoni ne ha nominato alcuni di valorosissimi che tutti altamente stimiamo), e sieno corsi da riguardarsi come di perfezionamento.

Ad ogni modo, e così chiarita la cosa, mi sembra che non siavi per tale riguardo alcuna contraddizione nel regolamento, nè quella flagrante violazione di legge che si credeva, di primo tratto, riconoscervi. Il corso di filosofia del diritto è variato nella forma, ma non può dirsi soppresso nella realtà. E si dica poi *Elementi filosofici*, come il nuovo regolamento, o *Principii razionali*, come il piemontese del 1846, parmi che torni all'incirca il medesimo. Suppongo che il ministro stesso non ci avrebbe avuto alcuna obiezione allo scambio del nome, se mai la difficoltà fosse stata qui.

Del resto non è mica che si avesse paura, onorevole Spantigati...

SPANTIGATI. Oh! no, no!

MRSSEDAGLIA... delle grandi questioni che si trattano nella filosofia del diritto.

Come diceva, per un corso a quel modo, e perchè sia veramente efficace e pari al proprio assunto, l'essenziale è prima di avere l'uomo, e quando c'è (come infatti ce ne sono), faccia a sua posta.

E avverto del resto, che da noi il professore universitario ha libertà scientifica, intera; che quando

diciamo *programma*, non si intende altro che l'indice delle materie, ma del resto il professore insegna come vuole. Io conosco un valoroso insegnante, il quale avrebbe allargato la filosofia del diritto fino a comprendere l'intera scienza sociale. Non so se sarebbero stati dello stesso parere il Comte, il Mill, lo Spencer: ma non è di ciò che si tratta.

Bensi temo che gli errori a cui siamo esposti in cotesti studi sieno di tutt'altro ordine, dirò, di grandezza, da quelli a cui l'onorevole Spantigati accennava, e che incorrevansi dagli astronomi nelle prime determinazioni dell'orbita di Urano e che poi condussero alla scoperta di Nettuno. Siamo a tutt'altra stregua.

Altro appunto: diritto costituzionale-amministrativo, quasi facesse un sol corso. Non è così, credo, pel regolamento; non è come paventa l'onorevole Spantigati. Sono materie accostate per semplice analogia, e perchè realmente in qualche caso trovansi affidate ad uno stesso insegnante.

Diritto internazionale. Anche per questo è sembrato all'onorevole Spantigati che siasi guastato; il corso biennale si è ridotto annuale (salvo però la necessaria correzione degli orari); poi se ne è staccata la diplomazia e la storia dei trattati. Si vuole dunque impedire che il professore spazii egli stesso in questo campo, se così gli talenta? Non già; e dirò in appresso di quei corsi speciali e completivi.

Il corso era prima intestato: Diritto internazionale pubblico, privato e marittimo. Si è detto semplicemente: Diritto internazionale, e comprende il tutto, così il pubblico che il privato, sembrando in specie men necessario di specificare il marittimo, il quale già rientra da sè nell'uno o nell'altro.

A questo riguardo non si è punto violata la legge generale, o la speciale che aveva prima fondato e definito siffatto corso. Il corso rimane in tutta la sua importanza, e l'esso non cessa di ricordarci l'Uomo eminente che è stato il promotore di quella prima legge, e il primo autore del nuovo Diritto internazionale in Italia.

Se la Camera mel permette, prenderei un po' di riposo.

(L'oratore si riposa per cinque minuti.)

Da tutto quello che ho esposto fin qui, mi sembra di poter concludere due cose: che si è rimasto nei limiti e nella latitudine che la legge riserva ai regolamenti, e che non si è infiacchita la Facoltà di diritto. In qualche parte anzi si è migliorata; per esempio, rispetto alla storia, e potrei aggiungere anche rispetto a qualche altro punto.

Si è fatto di più: il ministro si è creduto autorizzato ad aggiungere alcuni corsi completivi; cosa

che la legge non interdiceva, poichè la legge nostra non limita rigorosamente gli insegnamenti. Ed è qui dove sono sorte altre obiezioni, e le maggiori da parte dell'onorevole Pierantoni.

C'è un articolo 7 del nuovo regolamento, il quale dice che, a compiere lo studio delle scienze politiche, potranno in alcune Università essere istituiti corsi speciali di enciclopedia delle scienze politiche, scienza dell'amministrazione, igiene pubblica, scienza della finanza, contabilità dello Stato, diplomazia e storia dei trattati.

Tutti questi corsi nel loro insieme e partitamente furono ieri oppugnati. Si è detto che non si capiva bene come potessero esistere, o ciò che bene fossero e significassero, e che al postutto rientravano in altri corsi fra gli obbligatorii, o facevano con essi doppio ufficio.

Era una specie di stralcio che infiacchiva la Facoltà giuridica, un tentativo palliato di costituire accanto ad essa un'altra specie di Facoltà ibrida; e già vi si accenna ad un diploma, e vi è una mutazione di nome da Facoltà di giurisprudenza in Facoltà giuridico-politica.

Mi permetta la Camera di dire qualche parola sul carattere di questi corsi e sull'indole di ciascuno. Cercherò di essere più breve che posso.

Siffatti corsi, come esprime l'articolo, sarebbero puramente completivi. Rappresenterebbero uno svolgimento oppure un complemento naturale di altri corsi che già esistono, o vi avrebbero una immediata attinenza. E l'onorevole Pierantoni avrebbe anzi finito a dire che non ce n'è bisogno, appunto perchè rientrano negli altri senza più; nel qual caso, è chiaro che per lo meno non potrebbero più pronunziare che siasi fuori della legge.

Si tratta pertanto di corsi completivi. La Facoltà rimane unica. Quantunque, a parte in questo caso la questione di legalità, non credo che sarebbe poi una mostruosità, dal solo punto di vista scientifico e didattico, lo averci pensato.

Per lo meno, l'idea di un insegnamento politico-amministrativo, ed anche di una scuola a parte, è un'idea che ha ormai una certa storia, e non breve. La Germania ha Facoltà di amministrazione distinte a Tubinga e a Monaco (non disputo della loro composizione); in Francia il pensiero di un insegnamento amministrativo è antico; vi furono delle proposte e degli studi di uomini competentissimi; ricordo, per esempio, quelli di Laboulaye e di Hepp; nel 1848 si fondò anche una scuola di amministrazione, che poco si resse; oggi professa supplire al bisogno la scuola libera di scienze politiche.

Similmente in Belgio. Fra noi vi è stato il tentativo del 1862, colle due lauree giuridica ed ammini-

strativa; vi era stato già prima, e vi è stato anche dappoi, qualche studio scientifico in proposito.

Ripeto, per noi la Facoltà resta unica. Non si avrebbero mica due Facoltà distinte, ma una soltanto.

Si tratta solo di uno svolgimento maggiore in una direzione che si dice politica; non nel senso che si dà qui fra noi alla politica (*Si ride*), ma in un senso più propriamente amministrativo, e salvo a giovare a chiunque voglia attingervi. E possono esservi delle ragioni pratiche e di convenienza scientifica.

Vediamo per le ragioni pratiche.

A che cosa sono preordinate, a chi servono oggi le nostre Facoltà? Alle carriere giudiziarie e forensi, ai consolati; e punto alle carriere amministrative.

Le carriere amministrative non conoscono il diploma universitario; e si tenta supplirvi con un sistema di esami; ciascun Ministero ha il suo proprio sistema. Vi si domanda di tutto, coltura generale e coltura speciale, lettere, storia, geografia ed altre cose. Nè varrebbe, in generale, che si presentasse un diploma di licenza liceale od uno di laurea in giurisprudenza. Succedono talvolta dei casi curiosi, e sorgono delle singolari difficoltà; ponete, per esempio, che ad un candidato, non saprei di quale ufficio amministrativo o contabile, gli si proponga per tema di letteratura: *Degli scrittori italiani del 1400 e loro comparazione con quelli del 1300 e del 1500.* (*ilarità*)

Ma tutto questo che cosa esprime nel fondo, e a parte ogni eccentricità? Esprime che una coltura adatta ci vuole; e sarebbe pur bene che questa coltura toccasse in qualche modo, e secondo i casi, come avviene in qualche paese, fino ai gradi più elevati dell'istituzione universitaria.

Parlava pure di ragioni scientifiche.

Vi è un movimento naturale che trae alla specializzazione, così nelle scienze nostre, come, ad esempio, nelle fisiche.

In queste ultime, una volta, si diceva filosofia naturale, e vi si comprendeva fisica, chimica, storia naturale, tutto. Adesso chimica e fisica sono due cose differenti fra loro. Si dice storia naturale, ma è divisa in mineralogia, zoologia, ecc.

Allo stesso modo avviene che la scienza della finanza, la quale è uscita dall'economia politica, si tratti da sè in modo distinto. Ed è esatto il dire che la scienza delle finanze comprende anche qualcosa di proprio e specifico. Essa ha non soltanto l'aspetto economico dell'organamento finanziario, ma anche l'aspetto tecnico, quella che si direbbe la

montatura del servizio, ed entra in una folla di particolari, di sviluppi, in cui non entra l'economia.

La scienza della finanza sta presso a poco all'economia politica, come un ramo di meccanica applicata sta alla meccanica razionale. C'è un corso di idraulica, ma non fa mica doppio ufficio colla meccanica razionale, quantunque questa tratti essa pure del moto dei fluidi. Chi voglia persuadersi da sé di questi fatti, non ha che a prendere in mano un trattato di scienza delle finanze, come, per esempio, quello dello Stein, oppure del Rau, che non è altro che la terza parte del suo corso di economia, perchè questo piglia anche l'applicata: vada ad un titolo, ad un capitolo dato; per esempio, dove si tratta dell'imposta fondiaria, e vi troverà altresì il discorso sui modi di riscossione, e delle nozioni tecniche ed economiche circa il catasto, che, per solito, non s'incontrano nei corsi di economia generale.

E può dirsi altrettanto della scienza della pubblica amministrazione.

Tanto essa che la scienza della finanza riscontrano al diritto amministrativo, ossia alla legislazione amministrativa e finanziaria, e ne porgono la teorica, la filosofia. Potete pur immaginare che il professore di diritto amministrativo faccia anche la scienza corrispondente; ciò non muta l'essenza della cosa. Bensì sostengo che quella scienza c'è; che figura oggimai in modo speciale e distinto nell'enciclopedia scientifica, e importa che sia trattata a questo modo; ed io conosco molto bene degli uomini che ne sono stati e ne sono titolari a qualche Università.

Tale non sarebbe l'opinione dell'onorevole Pierantoni. Egli si è trovato a Berlino, ha anche assistito alle lezioni dell'illustre Gneist; ma, se ho bene capito, di quella scienza, secondo lui, non ce n'è, e non ce ne dovrebbe essere.

Io invece riscontrerei che alle Università germaniche sono numerosi i corsi di quella che là si chiama la *Polizeywissenschaft* o la *Verwaltungslehre*, e che suonano appunto ciò che per noi sarebbe la scienza dell'amministrazione.

Il trattato del professore Stein a Vienna, la più grande delle Università germaniche, è un'opera che prende parecchi volumi. Il testo di Roberto Mohl è decisamente un libro classico.

C'è dunque (si chiami come piace) cotesta scienza della pubblica amministrazione, e spetta più specialmente ad essa tracciare la natura, i limiti, le condizioni, gli oggetti, dell'azione dello Stato, quale rappresentante e tutore del comune interesse, e l'ordinamento dei relativi servizi pubblici. E lascio come essa si differenzii e specifichi dirimpetto all'economia politica.

Noi disputiamo spesso di ordinamenti scolastici: ebbene, prendete un corso della scienza della pubblica amministrazione come quello dello Stein, e voi vi troverete quest'argomento, che certo non è dominato da sole ragioni economiche.

C'è anche una ragione intima, organica, che spiega qual sia il punto di vista pel quale certe discipline differiscano da quelle strettamente giuridiche, e possano più specialmente servire alla coltura dell'amministratore.

Vorrei potere scolpir bene il mio pensiero. Dico che quella ragione si attiene alla natura stessa della funzione *amministrativa* in contrapposto della funzione *giudiziaria*.

Mi permetta la Camera un po' di spiegazione.

Il giudice che cosa ha da fare? Decidere, applicando la legge, senza più.

Il giudice lascia agire, operare, il privato o l'amministratore, e mantiene il limite del diritto, od applica le sanzioni del diritto violato. Egli non fa altro che questo; è questa la sua funzione: mantenere inviolato ciò che è di diritto, sia di fronte al privato, sia anche di fronte all'amministratore pubblico.

È anche per questo che il giudice è irresponsabile; nel senso, cioè, che applica la legge secondo coscienza, e non è tenuto delle conseguenze, non rende conto degli effetti utili o dannosi che ne possono derivare: *fiat justitia, et percat mundus*.

E perciò pure, per l'indole stessa della sua funzione, la quale addimanda intera indipendenza o assoluto disinteresse, il giudice può godere di certe guarentigie particolari, come quella dell'immovibilità.

Dunque a lui basta conoscere il diritto, avere ben saldi i criteri della giurisprudenza, e niente altro. Salvo, s'intende bene, a conoscere di volta in volta le specie su cui deve pronunziare.

Ora, pigliate un po' l'amministratore e vedete se egli si trovi nelle stesse condizioni. Niente affatto. L'amministratore deve stare nei limiti del diritto, entro un certo circolo, una certa sfera, dove deve agire sotto la sua responsabilità; l'amministratore deve rispettare i limiti del diritto, delle leggi, dei regolamenti d'ogni specie, come volete, che danno norma alla sua azione; ma v'è sempre per lui una certa cerchia più o meno estesa, entro cui potersi muovere ed operare. Non c'è amministrazione senza un qualche potere discrezionale. Ciò è nell'indole, nell'essenza stessa della funzione amministrativa.

E perciò appunto l'amministratore è responsabile; responsabile non soltanto della sua qualunque prevaricazione o violazione di legge o diritto; ma responsabile altresì, in certo grado, e salvo a cono-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876

scere della natura di questa responsabilità, dell'effetto delle sue azioni; egli deve rendere conto anche delle conseguenze delle sue azioni (*Benissimo! a destra*), mentre che il giudice non è mai responsabile delle conseguenze del suo giudicato.

Perfino quando si parla dell'osservanza del diritto, il punto di vista dell'amministratore è diverso da quello del giudice. Il giudice può dire: *Fiat justitia, et percat mundus*, l'amministratore, no; il motto proprio dell'amministratore come tale è: *Fiat justitia, ne percat mundus. (Benissimo!)*

Ma appunto per queste ragioni l'amministratore ha bisogno di criteri direttivi, di studi, di una cultura, di una istituzione intellettuale che non è del tutto identica a quella del giudice. Bisogna bensì che egli sappia rispettare il diritto, ma bisogna pure che sappia operare entro i limiti del diritto stesso.

Ebbene, la scienza dell'amministrazione, la scienza della finanza, questi insegnamenti completivi, insieme a tutto il resto, son fatti, in special modo, per servire a cotesto ufficio; a far sì che l'amministratore non sia soltanto ammonito dei termini entro cui deve tenersi, ma si renda conto del modo con cui deve agire *ne percat mundus. (Bravo! a destra)*

Non intendo dire che in quei corsi si compendii per tale riguardo ogni cosa: tutt'altro. Intendo solo mostrare a quale intento potrebbero particolarmente servire per l'indole loro.

Al principio di quel gruppo di corsi è posta una enciclopedia delle scienze politiche. Si è detto: ma come? Un'enciclopedia? Tutto lo scibile; e poi un'enciclopedia di un gruppo di scienze particolari. Che cosa significa tutto questo?

La parola di enciclopedia sente un po' del tecnico, dello scolastico, come volete; ma infine si sa benissimo a che cosa viene applicata. Non c'è forse anche l'enciclopedia del diritto? E il regolamento piemontese del 1846 spiegava da se stesso la cosa. Il corso s'intitolava enciclopedia del diritto, ossia introduzione generale alla scienza del diritto.

Quando si dice enciclopedia, s'intende il mappamondo, il disegno introduttivo a quel tal gruppo di scienze che si deve studiare, grande o minuto che sia. Lo si traccia nelle principali sue linee, nelle sue partizioni, nelle sue attinenze (centro, circonferenza, secanti, tangenti), nella storia, nel metodo da osservare, tanto da avere un prospetto sommario, preliminare, del campo in cui si entra. È la triangolazione generale a triangoli di prim'ordine per quelli che s'intendono di coteste cose. (*Si ride*)

Ora, come c'è un corso di enciclopedia delle scienze giuridiche, così c'è un corso di enciclopedia

di scienze politiche. E nulla toglie altresì che si possa farne un solo corso, che comprenda l'insieme.

L'onorevole Pierantoni opponeva come esempio della confusione che regna su ciò, e della impossibilità di ogni distinzione, l'enciclopedia di Roberto Mohl, che comprende anche il diritto pubblico. E come no, se appunto s'intitola enciclopedia delle scienze di Stato, e professa di abbracciarle tutte in ogni loro aspetto?

L'igiene pubblica aggiunta alla scienza dell'amministrazione, che cosa è, si è detto? Volete dunque che un professore della scienza di amministrazione sia anche medico? Si può rispondere: non avete nel programma la medicina legale in aiuto alla procedura? Perchè non ci può essere l'igiene pubblica in sussidio all'amministrazione?

E lo stesso insegnante potrebbe pur fare l'una cosa e l'altra, l'igiene e la medicina legale.

Contabilità della Stato. Cotesta, si è detto, non è una scienza; tutt'al più potrebbe essere un'arte, come l'arte della scherma.

Sia anche un'arte. Forsechè vi sono dei limiti assoluti fra scienza ed arte? Vi è spesso una scala gerarchica di principii e di norme, che fanno che tal disciplina figuri arte di fronte ad una che le è superiore, e si dica scienza rispetto ad altra che le viene di sotto. E poco rileva.

Fatto sta che vi è una contabilità, un'arte (chiamatela come volete); vi è un complesso di principii, di norme, che costituiscono un corpo di dottrina che si chiama contabilità, e che riceve le sue applicazioni allo Stato, ai servizi pubblici; che si professa anche ad istituti pubblici di ordine superiore, anche in certe Università dell'estero; che ha esistito per molto tempo a quelle di Padova e Pavia, dall'ultima delle quali venne poi trasferita a Milano, e che trova il suo riscontro pratico in un intero ramo della carriera amministrativa.

Per esempio, quando noi discutiamo qui qual sia il migliore sistema di bilancio, bilancio di cassa, bilancio amministrativo di competenza dell'anno, bilancio di trasporto, residui, sistema inglese, sistema francese, sistema misto, sistema dell'onorevole Busacca (*Ilarità*), mi perdoni, ma che cosa noi facciamo? domando io. Non facciamo forse della dottrina contabile, e precisamente non è questo uno dei capitoli della scienza della contabilità, di quella che si chiama contabilità di Stato?

Se io non temessi di commettere un'indiscrezione, e pur chiedendone scusa all'onorevole Correnti, vorrei farmi forte della sua autorità. Egli, presentando il commendatore Cerboni, l'autore della *Logismografia*, al Congresso di Palermo, lo scorso autunno, usò espressioni che stabilivano come esista anche

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876

in questo campo un insieme di principii razionali, a cui si deve legittimamente riconoscere il carattere e il nome di scienza.

Da ultimo viene la diplomazia e la storia dei trattati.

Ho già detto che con questi insegnamenti non s'intende di scemare per nulla l'importanza del corso di diritto costituzionale; si è solo inteso di svolgere in qualche parte quell'insegnamento, come sarebbe, in servizio della carriera diplomatica.

Che cosa è la diplomazia in contrapposto al diritto internazionale? La diplomazia sta al diritto internazionale come la procedura sta al Codice.

Quanto alla storia dei trattati, o storia diplomatica, io ci ho qui un programma della scuola libera delle scienze politiche di Parigi, dove si vede distinto l'insegnamento del *droit des gens*, da quello dell'*histoire diplomatique*. Sono due corsi separati; il che non vuol dire che non si leghino, che non armonizzino insieme, come non vuol dire che non possano essere attribuiti anche ad uno stesso insegnante.

Si è supposto che siensi oltrepassati i confini segnati dalla legge, perchè si è parlato di un diploma per questo gruppo di corsi, indicando che un apposito regolamento avrebbe dato le norme pel suo conferimento.

Non credo che diploma significhi gran cosa, o di più che certificato o attestato di studi fatti. E non so del resto che siasi andati più in là.

Quando le singole amministrazioni danno esami, rilasciano esse pure talvolta dei certificati d'idoneità e ammissione, o, certo, lo potrebbero. E quegli esami essi medesimi dipendono da semplici decreti.

Non potrebbe essere utile che le singole amministrazioni si concordassero con quella dell'istruzione per un sistema di esami, dove lo Stato che insegna facesse tutt'uno collo Stato che amministra, e non vi fossero come tanti Stati nello Stato?

Ma si tratta d'introdurre quei corsi soltanto in qualche Università. E perchè non in tutte? Per quella ragione che ho detta prima; perchè sono diverse d'importanza relativa. Altro è l'Università di Napoli, ed altro l'Università di Sassari.

Consultate il bilancio; è un argomento palpabile; vedrete subito la differenza; e nessuno ha ancor detto che sia contro la legge.

Non potrebbe importare, per esempio, che si cominci dalla capitale?

Ad ogni modo, mi sembra aver chiarito la cosa, forse anche con soverchia prolissità. Mi sembra che si stia nei limiti di legge, e che si cimenti un progresso scientifico.

Avrei da discorrere di qualche altro punto; ma io temo di avere di troppo già stancata la Camera. (No! no! *a destra*) Mi limiterò semplicemente ad un punto particolare, ad una questione sollevata dall'onorevole Pierantoni, e che riguarda il regolamento per gli esami dei procuratori e dei notai. Forse non è questa la parte meglio riuscita del regolamento; e qualche schiarimento capisco che è necessario.

Per la legge del 25 luglio 1875, i notai devono avere compiuti nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti della pubblica istruzione i corsi delle istituzioni di diritto romano comparato col diritto patrio, del Codice civile, e procedura civile, ecc. I procuratori, per la legge dell'8 giugno 1874, devono provare di avere compiuti i corsi e sostenuti gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per gli studi del diritto civile e penale, del diritto commerciale, ecc. Ora, il regolamento stabilisce un corso unico per i procuratori e notai, di tre anni, imponendo le seguenti materie: enciclopedia ed elementi filosofici del diritto, istituzioni di diritto romano, di diritto civile e commerciale, procedura civile, e diritto di procedura penale.

Sembra un eccesso legale, sembra che siasi andati al di là della legge; la legge si contenta di alcuni di questi corsi, e se ne impongono di più. Poi non so se si sia detto che il tempo di tre anni è esagerato. Io reputo invece che siasi ancora nella legge.

La legge dice che i notai dovranno seguire un corso di diritto civile, penale, ecc., a tenore della legge e dei regolamenti del Ministero della pubblica istruzione. Ora, da questo regolamento che cosa risulta? Risulta questo, che non si può accedere dagli studenti ordinari di giurisprudenza ad un esame di diritto civile, se prima non si sono superati i due corsi d'enciclopedia e di istituzioni di diritto romano. E perchè? Perchè si ritiene che non si possa fare con profitto un corso formale e compiuto in due anni, e coll'inconveniente solito di corsi biennali, che ora si comincia da una parte, ora dall'altra, di diritto civile ed altre materie giuridiche senza la necessaria preparazione, quella appunto che viene fornita dall'enciclopedia ed elementi filosofici del diritto e dalle istituzioni del diritto romano. Tanto più che nella legge è detto: istituzioni di diritto romano comparato col patrio; e non perchè ciò sia nella legge del 1859 quella comparazione, ma perchè il regolamento anteriore aveva introdotto la comparazione col diritto patrio, ed invece il regolamento Bonghi l'abbandona, perchè stima che il corso di enciclopedia del diritto e di elementi filosofici del diritto, possa fornire una sufficiente preparazione al corso di diritto.

Dunque il concetto è questo: per ragione peda-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876

gogica e di regolamento generale si prescrive, oltre alle materie che sono indicate dalla legge, anche quelle che si riguardano come indispensabili alla preparazione per accedere al corso stesso.

Il corso dura tre anni. E per i notai, ai miei paesi, durava quattro anni e ci voleva la laurea.

Ma la questione non è questa. Tre anni non sono troppi, stando pure alla legge. Il legislatore indicando i casi secondo i regolamenti d'allora, non ha forse contato gli anni e non si è accorto che ne aveva imposti quattro.

Diffatti, se noi applichiamo il regolamento anteriore, le istituzioni del diritto romano cadono nel primo anno, il diritto civile è triennale; uno e tre fanno quattro. Invece ora se ne imporrebbero tre. Ma forse che quelle materie non si potrebbero esaurire in soli due anni? Sì, certo; ma bisognerebbe costituire dei corsi speciali, appositi per i notai e procuratori. Sarebbe forse il sistema migliore, come era anche in qualunque Università, ma è questione di bilancio: e per conseguenza fino a che non si hanno i mezzi, e non si adotta un sistema diverso; parve che il migliore, entro i limiti della legge, potesse essere quello che venne prescritto dall'articolo 13 dell'attuale regolamento.

Io non ho altro da soggiungere, e riassumo brevemente il mio dire.

A me sembra realmente che con questi nuovi regolamenti si sia stati nei limiti prescritti dalla legge, e non siasi punto violentato lo spirito della legge stessa.

Credo di avere dimostrato che la Facoltà di diritto non si è punto indebolita da quello che era; che quei corsi i quali furono variati nel loro assetto, lo furono per ragioni di scienza, nè si può dire che ci sia stata una rovina o un vero danno delle istituzioni.

Mi pare che si sia fatto anche qualche cosa di più che restare semplicemente nei limiti della legge. Io sono persuaso che, con questi programmi alla mano, sapendo a che punto si trova oggi la coltura scientifica, si possa pur fare una figura passabile, e credo che qui dentro ci sia qualche cosa di più di quello che c'era nei programmi antecedenti, per la sola ragione che ogni anno che passa è un fatto di più che si dà nella scienza e basta tenerne conto.

Aggiungo che per massima, io sono persuaso che dobbiamo riguardare la legge del 1859 come il nostro palladio, ed in questa, e presso al termine del mio troppo lungo discorso, mi fa vivamente piacere di essere d'accordo pienamente coll'onorevole Spantigati.

La legge del 1859 è, nel suo complesso, una legge eccellente. Il programma della facoltà giuridica era

un programma largo ed un uomo competentissimo, lo Stein ce ne ha data pubblica lode in Germania.

Io credo anche che quanto si è fatto per allontanarsi dalla legge del 1859 sia riuscito male.

La legge del 1862 per me rappresenta un progresso, e il regolamento universitario che porta il nome dell'onorevole Bonghi mi rappresenta invece un progresso; e devo anche dire in favore dell'onorevole Bonghi che in conseguenza di quella legge che lo autorizza di toccare agli esami e alle Commissioni esaminatrici, aveva il debito di ritornare sopra i regolamenti, perchè mutando gli esami doveva mutare anche l'assetto dei corsi.

Egli non ha fatto che adempiere ad un debito che gli era imposto.

Ma si può dire anche qualche altra cosa. Finora non abbiamo parlato che del materiale dell'insegnamento, cioè del bagaglio pedagogico; ma c'è anche lo spirito, e l'onorevole Bonghi aveva avuto occasione di professare le sue idee di libertà in quest'aula ed al Senato.

Forse non ha potuto fare tutto quello che era nel suo intendimento. Ha incontrato anche lui, si alacre al fare e pronto al volere, ha incontrato anche lui i suoi ostacoli.

È impossibile che egli, l'onorevole Bonghi, non ami la libertà e non ne apprezzi gli effetti; è impossibile, dico, che non l'ami anche per solo istinto di forza. Appunto nella lotta, nella concorrenza libera, si vede tosto da qual parte è l'atleta. (*Sensazione*)

PIERANTONI. Domando la parola.

MESSEDAGLIA. Ora, i nuovi regolamenti, se non in totale, almeno fino ad un certo punto, contengono l'attuazione di questi principii di libertà.

Per esempio, si potrà fare meglio ancora pel sistema di esami; ma è certo che si è guadagnato sul metodo precedente. Sono assai ridotti di numero, saranno più seri, consentono più libertà agli studenti di regolare i loro corsi.

Tutto compreso adunque, io credo che l'onorevole Bonghi coi suoi regolamenti abbia fatto opera buona, e credo non gli si possa negare l'approvazione, sia dal punto di vista di costituzionalità, sia dal punto di vista scientifico. (*Benissimo! Bravo! a destra*)

MAZZARELLA. Signori, anzitutto io riconosco che si tratta di una questione assai importante e specialmente degna di voi. Essa presenta, per la forza che vi è contenuta, un interesse tutto suo proprio.

Certo io non voglio andare in cerca di ciò che si è fatto da un partito anzichè da un altro; desidero parlare di ciò che si è fatto coi regolamenti per quello che riguarda la scienza stessa. Noi abbiamo

bisogno di avere una istruzione riguardo alla nostra gioventù, tutti lo riconosciamo.

Che cosa si è fatto coi regolamenti in sè stessi? Si è cercato d'imporre limiti alla scienza stessa. E se noi abbiamo bisogno di ascoltare la dottrina, che ci possono dare i sapienti, certo io temerei, da qualunque parte venisse, l'autorità, la quale mi dicesse: « tu devi sapere la verità e ricevere la dottrina per virtù di un regolamento. » Perchè dunque io discepolo ho da ricevere la scienza, e tu dotto devi darmela? Perchè un signor ministro stabilisce in che modo mi si ha da dare e in che modo ho da riceverla? Permettetemi, onorevoli signori, vi dica di che si manca nelle nostre Università. Abbiamo certo dei grandi uomini, i quali insegnano: certo possiamo molto imparare da loro. Ma che ci manca, signori? Voi lo sapete al pari di me; ci manca una cattedra per la critica stessa, la quale critica comincia, riconoscelo pure, comincia col dire: signori, io non posso presentarmi, se non che mettendo da parte tutti i regolamenti. Che cosa abbiamo di critica, quando ogni professore può dire di essa dalla cattedra sua una parte? Ma è possibile che in Italia non abbiamo noi una cattedra, la quale presenti per sè stessa che cosa sia la critica? Quella cattedra, signori, si mostrerebbe anzitutto col dire: vi è una storia, nella quale dappertutto è contenuto critica; e la critica è una conseguenza non regolamentare, ma scientifica. Per essa è necessario di venire ad una dottrina, la quale ammetta ciò che di buono si è fatto per il passato, e riconosca ciò che è necessario secondo i principii del presente.

Questa critica ha qualche insegnamento tutto proprio? Permettete lo ritenga. Da qualunque parte si riceva l'amministrazione sia della giustizia, sia della scienza, dappertutto, signori, vi sono regolamenti generali e speciali. Ma dappertutto, a qualunque partito si vuole insegnare la critica che si è ottenuta nel progetto stesso.

Io certo non ho bisogno di ricercare il male che si è fatto con i regolamenti dell'onorevole Bonghi, nè quello che si potrebbe fare o evitare con i regolamenti dei ministri attuali; tralascio di fare questa ricerca. Sento però dovere di esprimere o di accennare un bisogno che devesi pure sentire dappertutto, un bisogno che riguarda la critica stessa.

Sì, o signori, siamo troppo piccini, e sentiamo quindi il bisogno di essere istruiti da voi; ma noi temeremmo l'istruzione che ci fosse imposta, perchè un regolamento ce ne dia la luce e la vita. Noi vogliamo che la scienza si manifesti tale quale essa è.

Che cosa non avete fatto, o signori, nei tempi passati? Che cosa non potreste fare anche nel

tempo attuale? Volete voi dei regolamenti? Certo la legge vi lascia una qualche facoltà per introdurre le vostre idee e ciò che volete stabilire che venga insegnato.

Ma dateci una critica, la quale possa dire: anzitutto vogliamo studiare che cosa è questo progresso di cui ci parlate, e questa libertà che ci volete dare. Ora la libertà che è sottoposta ad un regolamento noi stessi la temeremmo. Poichè il regolamento comincia non già col dire cosa sia questa libertà, ma comincia col farci comprendere l'autorità di un ministro che ha bisogno di comandare, e conclude col dirci in che modo dobbiamo imparare.

La critica per sè si oppone a ciò, non perchè vi dia leggi nuove da chiedere, ma perchè ha una vita propria da esercitare. E perchè dunque, o signori, non ci deve essere una cattedra la quale manifesti che cosa essa è? Perchè non faremo noi, che essa sia studiata in modo da potere fare comprendere che si è fatto per il passato? Voi direte: i giovani potranno studiarla da loro medesimi; e allora perchè avete delle Università per le altre scienze? Perchè voi cercate di averla per quello che riguarda la letteratura stessa? Voi volete che ci siano dei maestri perchè i nostri giovani sieno istruiti; che i nostri giovani quindi sieno istruiti ancora per quello che riguarda la critica stessa, la quale si presenta però con l'insegnare ai signori maestri che non debbono imporre già una scienza, ma riconoscero che cosa e in che modo l'hanno ricevuta.

Signori, non vengo a dirvi che cosa è un metodo, nè quali sieno le ore alle quali voi dovete fare obbedire; ma vengo a dirvi che cosa vuole quella critica, la quale è sviluppata nella coscienza vostra, la quale voi avete ingegno da insegnarci e noi sentiamo bisogno d'imparare. Essa anzitutto vi accenna che cosa fa il regolamento. Esso vincola la scienza per forza, viola la libertà per paura, impedisce la vita, restringe lo sviluppo generale. Ed ogni ministro ci dirà, che ci fa del bene coi suoi regolamenti; ma voi avete provato col fatto, o signori ministri passati e presenti, che avete bisogno di cambiarli, perchè nessuno di essi ha potuto servire ai bisogni stessi della scienza. (*Bene!*)

Ma ci dirà l'onorevole Messedaglia: se noi abbiamo cambiato i regolamenti, egli è perchè la scienza stessa ha dovuto mostrare che essa ha fatto un progresso, e quindi è necessario che il regolamento sia cambiato, perchè un progresso si è ricevuto. Ma con ciò voi venite a mostrare come col regolamento stesso voi vi trovate indietro al vostro principio della libertà. E se voi dite, o signori, che è necessario cambiare i regolamenti, perchè progresso si è fatto, allora ammettete che non sono essi che ci

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876

hanno fatto e ci faranno progredire. Riconoscete che non già per questi (s'intende), ma il progresso ci mostra che non dobbiamo avere regolamenti quali avete fatti pel passato. E volete darcene ora voi per il presente? (*Bene!*)

Ma è necessario però intenderci. Non si tratta di farci regolare da un punto più che da un altro, quando si parla di scienza, quando si parla dei bisogni che vi sono nella nostra gioventù, quando noi stessi sentiamo il bisogno di sapere che vi fosse una cattedra così importante, quella della critica. Io sarei il primo a dire: se vi è una cattedra di critica, voglio sapere di che si tratta, voglio andare a sentire. Ma certo non andrei per dire al maestro: signor maestro, qual è il regolamento per il quale voi m'insegnate? È necessario però che io sappia che la critica s'insegna, perchè per se stessa deve vivere, per se stessa si deve mostrare. Ed invece coi regolamenti voi non fate che impedire quello che nella scienza è contenuto. (*Bene!*)

E con ciò che cosa spero di avere dimostrato? Cioè dimostrato, non oserei, sono troppo piccino per dimostrare qualche cosa agli onorevoli che stanno dall'altra parte; ma invece di dimostrare, spero di aver mostrato (vi contenterete di questo), per parte mia ho cercato di mostrare qualche cosa? Che il regolamento per sè, per la materia che vi è contenuta, per il bisogno a cui adempie, mette in facoltà di un ministro il decidere l'andamento del progresso.

Signori, vi è un progresso di destra o di sinistra? Facciamo che il progresso vada dappertutto. Cominciate col dirci, che è per causa di regolamenti ora caduti, se non abbiamo progredito; e noi riconosciamo che non è certamente da un regolamento che aspettiamo di progredire. Sappiamo che il progresso andrà da sè. Ma perchè il progresso si abbia degno di voi, cominci col dirci: bando ai regolamenti; la critica sia dappertutto; che la critica mostri che certamente si può ricevere un insegnamento, perchè vi è una scienza, la quale anzitutto deve per sè attestare che esiste, non perchè un ministro l'abbia voluta. Essa esiste certamente perchè ha una critica in se medesima contenuta e la quale l'ha fatta sorgere.

Perchè adunque non diremo noi: vi sarà una critica? Avendola in cattedra, mostrerà che cosa significa la scienza, non perchè autorizzata da un ministro, ma perchè la scienza per se stessa contiene la forza per cui sviluppa i giovani a giudicare essi medesimi, ragionando di ciò che la scienza per se stessa insegna. (*Benissimo! a sinistra*)

Perchè, o signori, noi andremo a cercare che cosa si è fatto per il passato dagli altri ministri per la

istruzione pubblica? Oh! cerchiamo qualche cosa sul presente.

Vogliamo noi la libertà? Certo non voglio solo rivolgermi all'altra parte, perchè io trovi degli uomini autorevoli in fatto di libertà; ci permettano però di riconoscere che anche nella parte nostra vi è il desiderio per la libertà senza aver bisogno di riguardare ciò che si sia fatto, o si possa fare. Tutti riconosciamo che la libertà è necessaria. E pure comincio per dirvi che temerei qualunque libertà, la quale imponesse ai giovani che siano sviluppati a comprendere che cosa essa è per volere di regolamenti. La libertà impera, non perchè ci sia stato un partito che sia venuto a vittoria; ma perchè vi esiste una critica che ha sviluppato nei giovani che cosa si deve pensare, che cosa si deve ritenere, che cosa deve fare ragionando. Si è cercato certo di riconoscere che vi sono dei regolamenti che s'intrecciano, dei regolamenti i quali non han fatto che del male. Ma, signori, lo domando ai miei stessi amici, anzichè trovare regolamenti che abbiano fatto più o meno male, cerchiamo di dar bando ai regolamenti, affinchè la scienza si palesi in tutta la sua forza e dimostri che contiene una critica, la quale la fa progredire.

Un regolamento qualunque esso sia, sarà sempre l'opera d'un ministro. Secondo il ministro, da cui sarà compilato, potrà essere più o meno largo, ma sarà sempre il regolamento d'un ministro, il quale vorrà sempre sostenere quanto ha fatto. L'onorevole Messedaglia potrà venire a parlare di progresso, a proporre che si faccia un altro regolamento, ma il ministro insisterà sempre nell'osservanza del regolamento da lui fatto.

A questo modo che cosa abbiamo? Abbiamo sempre un signor ministro, il quale dice: per quanto vi sieno uomini dotti, i quali possono dare utili consigli, sono io che debbo stabilire in qual modo la scienza deve essere studiata. Cerchiamo dunque, signori, di mettere a banda i regolamenti.

Non posso che apprezzare altamente il valore morale che è contenuto nelle parole colle quali l'onorevole Mariotti conchiude la sua relazione. Egli dice:

« Evidentemente appariva che il bilancio è troppo scarso, considerati i bisogni di chi insegna, i mezzi necessari per insegnare e per imparare, e la necessità che la patria nostra sia armata di sapienza, perchè l'uomo tanto può quanto sa. »

Parole certo che noi possiamo accogliere lodandole. Certamente noi dobbiamo riconoscere che egli ha detto cosa degna di stima, e che mostra sempre più che cosa egli è quanto all'ingegno. E siamo

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876

d'accordo. Ma, signori, *l'uomo tanto può quanto sa!* Sono parole che hanno una grande importanza.

Che cosa comincerà col dire il signor ministro? Per potere è necessario di sapere; e sono io che do i limiti al potere, sono io che devo stabilire in che modo abbia ad essere esercitato questo potere; voi saprete a seconda dei limiti che io darò alla scienza stessa; ammettete (conchiuderà) che io eserciti il mio potere. Ora, facciamo in modo però, signori miei, che si abbia a dire che *l'uomo tanto può quanto sa*; ma che non si sa se non in quanto si critica, e si abbia forza di criticare ciò che è contenuto nella storia passata, e quanto si è fatto, a seconda dei bisogni che noi abbiamo, e per quello che certo tutti gli uomini dotti ci possono insegnare. La critica ha questo di speciale che, mentre insegna e dice ai giovani: voi dovete imparare, la critica poi per se stessa dice entro ai giovani, sviluppandone la mente: ecco che cosa vi stanno dicendo i vostri insegnanti, e a seconda di ciò che voi pensate, di ciò che voi sentite, di ciò che voi comprendete, a seconda della storia che vi è stata presentata, a seconda di ciò che voi avete bisogno certo d'imparare.

Fate quindi che questi giovani s'istruiscano. Non si tratta di dare una scienza, la quale manifesti potere, quando abbiamo bisogno di una critica la quale ci dica che cosa significa *imparare*.

È facile che il regolamento parta da questa massima:

È necessario che i giovani imparino.

E così si cerca di far sì che essi abbiano da imparare più o meno secondo la volontà d'un ministro. Cominciate col dire dunque: da banda i regolamenti. Sì, bisognerebbe che vi fosse un ministro così generoso, così umile, da inchinarsi davanti alla scienza ed alla critica, e mettere da parte tutti i regolamenti.

Vi sarà però qualche deputato, il quale dirà al signor ministro: voi avete la facoltà; la legge ve la dà; voi avete qualche articolo in favor vostro. Ma non sentite voi il bisogno, dico io, che questi regolamenti siano diminuiti per quanto è possibile? Non mostrate voi col fatto che essi non fanno che introdurre sempre delle molestie? Ora le molestie per l'insegnamento non significano solo la parte finanziaria, ma significano ancora l'avvenire dei nostri giovani, i quali hanno bisogno, o signori, non di sapere quanto i loro genitori abbiano pagato per la finanza, ma hanno bisogno pur di sapere che cosa ci hanno insegnato i nostri maestri, che cosa abbiano ricevuto da quella autorità che voleva si insegnasse però a modo suo, secondo che essa voleva.

Cerchiamo dunque di fare in modo che vi sia la

libertà, la libertà che si manifesta con una cattedra tutta propria per se stessa. Quando noi l'avremo, allora certo comprenderemo sempre più che cosa significa questo nostro bisogno.

Quanto a me non ho che da dire due parole. La critica ha questo di speciale che, mettendo da parte l'autorità di chi possa parlare, ha una forza in sè contenuta, che deve essere riconosciuta. E sfiderei qualunque ministro il quale venga a dire che non voglia una cattedra di critica per vedute finanziarie. Si dice che è permessa dappertutto, ma bisogna che ci sia una cattedra, la quale parli di essa specialmente. Quella critica (che voi dividete in parti, che ne fate pezzettini, che dividete in tante e tante cattedre), quella critica, come si sa, ha questo di speciale, che comincia col dire: da banda i regolamenti, perchè la cattedra di critica non ne può ricevere. Essa può dare qualche cosa, o signori. E quanto a me avrei molto da imparare da voi, con la vostra critica. Insegnatemi; ma però a questa condizione: che io vegga, o signori, che voi m'insegnate ciò che riguarda critica, non per le regole dei pedanti, ma affinché io la studii e sappia che cosa è; ed allora vi ringrazierò del bene che mi avete fatto.

Quanto ai vostri regolamenti, signori, vi assicuro che anzitutto dovrei cominciare a studiarli da capo, a studiare quanti regolamenti si sono fatti per tanti anni. Anzichè studiarli, a me basta parlare di regolamenti, qualunque ministro gli abbia presentati, per dire: lasciamoli; che la critica solamente abbia da mostrarci che cosa vi è di buono. (Molto bene! *a sinistra*)

BORELLI G. B. Crederei di fare cosa temeraria se dopo pochi giorni che ho l'onore di sedere in quest'Aula, volessi prolungare la discussione, oramai lunga, per quanto interessante. Siccome però l'oggetto delle mie osservazioni rifletterebbe un cambiamento quasi radicale della legge per l'istruzione pubblica superiore, e siccome ho inteso che l'onorevole ministro della pubblica istruzione deve presentare una legge sull'istruzione superiore, così sarei in certo modo costretto ad entrare in questa discussione.

Tuttavia, siccome non vorrei, per la prima volta che ho l'onore di parlare in questo recinto, rendermi indiscreto, quindi io rinunzerei a continuare questa discussione, riservandomi però in qualche occasione, per esempio, nell'occasione della discussione del nuovo bilancio, di presentare quelle proposte che valgano a modificare profondamente la legge sull'istruzione pubblica superiore. E siccome credo che potrà passare qualche tempo prima che venga a rendersi possibile la discussione di questa

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876

legge sull'istruzione superiore, così potrò anche io avere tempo a presentare, appoggiato al concorso di altri colleghi, un progetto di legge in questo senso, giacchè, come ho detto, io opino che si debba portare un cambiamento radicale sopra una legge che abbracci e stabilisca le basi fondamentali di una legge sulla pubblica istruzione superiore.

PIERANTONI. Io ho chiesto la parola non già per rispondere all'onorevole Messedaglia che ha parlato in difesa dei regolamenti con molta cortesia di parole e molta competenza dottrinale, ma per fare una dichiarazione. Il discorso dell'onorevole Messedaglia si può intitolare la relazione ministeriale che avrebbe dovuto precedere una legge, in cui il ministro Bonghi avesse proposto al Parlamento di convertire le Università italiane, le quali hanno la principale missione di creare avvocati, ingegneri, medici e farmacisti, in Facoltà od Università che debbono d'ora innanzi bollare tutti gli impiegati che possano servire alle molteplici amministrazioni del regno d'Italia. Ei però non ha scagionato i regolamenti dall'accusa di lesione delle leggi ed avvilitamento della cultura nazionale.

Il concetto fondamentale del discorso dell'onorevole Messedaglia è stato questo: che egli ha creduto di completare le Università italiane sempre con l'arbitrio e l'onnipotenza del ministro.

Io ho ragione di allietarmi che questa opera cancelleresca sia stata arrestata dal voto del 18 marzo che tolse dal potere i suoi amici politici, perchè sarebbe stata un'opera fatale alla civiltà ed all'incremento degli studi nazionali.

Siccome non è mia intenzione di convertire la Camera in Accademia di studi, eccito l'onorevole Messedaglia di divulgare quelle nozioni dottrinali sopra delle cattedre cancelleresche oggi esposte alla Camera, in un corso speciale in alcuna Università del regno. Allora la libera parola degli avversari, le opposte opinioni potranno avere sfogo in recinti a simiglianti discettazioni.

Quanto poi a quel che egli ha detto intorno alle mie gite in Berlino, o in altri paesi stranieri a sentirvi i valenti professori, io gli rispondo che sono stato in Germania ed altrove per mia utilità, per mio piacere; ma che vi sono andato quando nella prima nazione trovava un popolo fratello e redento, quando negli Austriaci non vedeva più gli oppressori della nostra patria. Mi vanto di aver fatto il mio dovere di cittadino e di studioso senza che alcuno si arroghi il diritto di sindacarmi.

MINERVINI. Veramente, essendo stato io il primo a combattere l'onorevole Bonghi sotto un aspetto diverso da quello della presente discussione, non potrei rimanere silenzioso.

Io combattevo l'onorevole Bonghi quando feco all'Università di Napoli il regalo della privazione della libertà. Egli allora mi rispondeva che aveva fatto bene; io non ne fui persuaso e sono pronto a dimostrarlo. Che il Governo voglia tenere accese le are del sapere, perchè ciascuno possa in questo tempio entrare, lo credo utile se non necessario, ma quello in cui io non posso seguire nè l'onorevole Bonghi, nè coloro che l'appoggiano, molto meno l'onorevole Messedaglia, è questo: sapete che cosa si è fatto con questo regolamento? Il maggior danno l'ha avuto il mio paese, quel paese che ha dato un Vico, per non citare altri, senza bisogno di questi regolamenti e con quella libertà che i Governi dispotici pur seppero rispettare!

Il giovine deve iscriversi, deve dire il suo domicilio, deve assistere alle lezioni ogni giorno alla data ora. Ma che siete voi che imponete ad un giovane di 21 anni d'andare a scuola all'ora che a voi talenta (*Ilarità*), che pretendete conoscere il luogo dove egli abita? Ma voi volete reggimentare il pensiero, reggimentare la libertà, e con questo sistema non avrete che dei servi, non avrete mai il genio italiano. E che si va come un forzato e non per libera volontà dal pedagogo a 21 anni?

Voi non avete altro diritto e altro dovere che quello di mettere l'istruzione primaria a livello della scienza, libero a ciascuno di andare come vuole, quando vuole; quando voi volete bollarè col diploma il sapere, avete l'obbligo di rispettare la libertà. Non dovete credere che tutti gli uomini debbano essere Galileo, Copernico, o che so io; tutti quelli che si sentono lo stimolo del sapere, ma con la libertà del loro volere, andranno ad udire i vostri maestri, maestri che forse talvolta sarebbero al disotto della loro missione.

Con ciò non reco offesa alle grandi Università del paese; ma la vostra istruzione universitaria è qualche cosa che fa male al senso comune.

Lasciate le Università colle loro tradizioni, rispettate le tradizioni locali, lasciate che ciascuno liberamente vada ad apprendere. Quando voi volete il diploma, non avete altro diritto che di far dare gli esami coscienziosamente bene.

Non ho visto mai in nessuna regione d'Italia, che altra cosa oggidì dovunque gli esami non siano che una corbelleria; ma questa corbelleria sarebbe la conseguenza dei vostri regolamenti, coi quali volete reggimentare la libertà dello spirito, che deve essere indipendente. Libero, volenteroso il pensiero si esplica.

Ora, signori, quello che in questa discussione io debbo notare all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica è questo, cioè, l'istruzione primaria sia

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876

obbligatoria e gratuita, ma non nel senso del carabinieri; voi volete che un padre di famiglia mandi i suoi figli alla scuola. Avete torto, imperocchè non si può obbligare uno a studiare per forza. Ma che? Volete voi degli uomini farne delle macchine? Chi siete voi che all'uomo indipendente e libero volete dire: studiate per forza! (*Si ride*)

L'istruzione primaria, adunque, deve essere gratuita ed obbligatoria; ma in qual senso, signori? Nel senso indiretto, non nel senso diretto. Fate che l'obbligo venga dall'utile che voi presentate a chi studia, e vedrete che tutti andranno a studiare.

Quando voi dite ad un padre di famiglia: se volete fare di vostro figlio un calzolaio, deve sapere almeno le linee per esercitare bene il suo mestiere, e così al sarto; in questo modo farete come si fa nei grandi paesi, inciterete con l'utile, non obbligherete con la forza. Date un premio a chi lavora, date un premio a chi studia, ed io sono certo che la popolazione non avrà bisogno dei vostri regolamenti per studiare.

Istruzione primaria obbligatoria, libera l'istruzione superiore.

E questo che io dico adesso, l'ho detto anche all'onorevole Bonghi, imperocchè io stimo immensamente l'onorevole Bonghi; sono pochi in Italia che abbiano il merito e la sapienza dell'onorevole Bonghi; e questo mi piace di testificarlo innanzi al mio paese, con la certezza che ne giunga l'eco anche all'estero. (*Oh! oh!*) Io sono lieto di fare questa testimonianza, ma non posso seguirlo nella via in cui si è posto; dappoichè egli ha cercato di mettere il carabiniere nelle Università, alla libertà, alla spontaneità, l'indice, il contatore meccanico!

La Università, o signori, nacque libera, e finchè non fate libero l'insegnamento superiore voi non avrete mai grandi uomini, perchè tutti se ne allontaneranno.

Notate, o signori, io do lezione al mio figlio, ma ho la coscienza che il mio diploma non è più diploma, perchè le vostre lauree sono qualche cosa che fanno ridere, sono degli indici, dei punti dati per ciascuna materia, infilzati come tanti fegatini messi in una nota da pranzo. (*ilarità*)

Tizio ha tutta la capacità per essere dichiarato dottore in matematica, aveva le carte le quali valevano qualche cosa, ma adesso con le vostre carte straccio, che non sono neppure le pergamene delle nostre antiche Università, non può essere riconosciuta la sua capacità, nè essere dichiarato dottore, ma in vece dopo tanti anni perduti fra torture e spionaggio universitario, non ha nelle vostre carte che la nota dei punti ottenuti in ciascuna materia, fra le tante che stolidamente pretendete,

punti spesso in più od in meno assegnati dall'arbitrio.

Ma quando volete che ci sia questo mercimonio che si chiama laurea, fate che la laurea sia giusta; dichiarate che un uomo abbia la capacità di professare e d'istruire, ed allora cosa conviene fare? Conviene fare che gli esami siano giusti, che siano rigorosi e che i professori che esaminano non siano al disotto dei discepoli che debbono essere esaminati.

Con questo io, ripeto, non intendo di far torto ai grandi uomini della scienza, che pure abbiamo ancora in Italia, ma che gemono di questo metodo poliziesco, di questo militarismo universitario contro la nobile tradizione, e massime in Napoli, della libertà universitaria.

Io sono stato ad una Università, o signori, ed ho assistito ad un esame, e francamente vi dirò che sopra tre esaminatori, uno era ateo, un altro stava con la diceosina del Capocasale ed il terzo era eghe- liano, ed un povero calabrese, che rispetto, con la sua fierezza ha saputo confondere tutti, in modo che io dissi a colui che presiedeva: gli dovete dare tutti i punti; ma se io avessi potuto, avrei disapprovato tutti gli esaminatori, però, siccome non è mio sistema di far nomi, abborro, e lo sapete, le polemiche che sfruttano la dignità del mio paese, senza pro di sorta: ma debbo onorare la memoria di un uomo per lettere e per patriottismo degno della nostra commemorazione: chi presiedeva all'esame, posso dichiararlo, era l'onorevole Trinchera, uomo di cui lamentiamo la perdita, uomo rispettabilissimo tanto per sapere come per principio di libertà.

Quindi io conchiudo, rivolgendomi all'onorevole nostro collega il ministro Coppino, che non è un uomo nuovo per me; siamo stati dapprima nel Parlamento italiano insieme, ed io ho sempre avuto ragione di ammirare in lui i buoni studi e l'ornata parola; e gli rivolgo la preghiera perchè proponga uno schema di legge sopra queste massime: l'istruzione obbligatoria e gratuita, gratuita non nel senso del carabiniere, ma della scienza, obbligatoria e libera (*ilarità*), cioè obbligatoria la istruzione primaria, libera quella universitaria.

Inutile ridere, perchè certamente nessuno mi farà il torto di credere che io fossi in contraddizione. (*Voci. No! no!*) Alla mia età non credo che si possa farmi questo appunto, quindi queste ilarità non hanno ragione di essere, mi sembra, quando prima che io svolgessi il mio pensiero, credeste appuntarmi di dire *obbligatoria e libera* la istruzione.

Dunque, io diceva, io faccio preghiera all'onorevole Coppino, che io stimo, e sono intimamente convinto che da tutti i lati di questa Camera non

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876

si potrà che riconoscere la sua competenza al posto che occupa, poichè è un uomo di scienza; e gli faccio la preghiera che presenti un progetto di legge nel quale incarni questi principii dell'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria, la superiore libera, secondo richiede la scienza e la nobile tradizione dell'Italia.

Infatti io diceva all'onorevole Bonghi: io faccio lezione a mio figlio, chiamo un individuo di scienza mio amico ad istruirlo, ma che non abbia voluto la patente; mentre io faccio istruire mio figlio dalla prima intelligenza d'Europa, o gli faccio scuola io medesimo, dice il regolamento, che resterà proverbiale: voi non siete patentato, vostro figlio non ha studiato presso quei maestri presso i quali io gli ho imposto di studiare; io lo respingo; non potrà mai essere dottore in Italia!

Ma nel secolo decimonono, onorevole Bonghi, ella che ha tanto acume, non vede che questo è un mettere la catena all'intelligenza?

Questo è il contatore meccanico, che voi avete disapprovato, che tutti maledicono, che volete mettere all'istruzione. Dopo ciò non ho altro da aggiungere. Propugno, combatto, non muto, sto fermo nei grandi principii di libertà. E quando non riescissi, mi rimane la speranza che i miei voti saranno quando che sia una attuazione, per l'onore e per il bene della nostra patria.

Vorrei che nella istruzione questi grandi principii di libertà fossero mantenuti secondo la tradizione italiana, la quale dette alla nostra patria tanti illustri uomini in letteratura, nelle scienze e nel giure, e nella economia da dare legge al mondo civile senza cotesti vincoli che sono l'antitesi della libertà del pensiero. Volete nella repubblica delle lettere, rispettata da tutti i despotti, mettere il monopolio delle ore, dei libri, di tutto?

La libertà, che non è licenza, darà grandi responsi a tutte le vostre interrogazioni. Coi mezzi termini voi abbassate il paese; coi principii voi lo renderete quale fu, grande, e solamente così potrà l'Italia dell'oggi non fare ingiuria all'Italia di Dante, di Galileo, di Michelangelo e di tanti altri ai quali volete erigere monumenti, mentre incatenate il pensiero dei nepoti con codeste inqualificabili catene. (Bene! a sinistra)

BONGHI. L'ora è troppo tarda, e come la Camera bene intende, io dovrò parlare per troppo lungo tempo, perchè mi sia possibile altro che appena principiare il mio discorso. Sicchè io pregherei la Camera a volermi permettere di rispondere nella tornata di domani.

Voci. Sì! sì!

MACCHI. È giusto.

BONGHI. Però, affinchè la Camera non perda questo ritaglio di tempo, le chiedo anche licenza di muovere una breve interrogazione all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, della quale, del resto, l'ho già avvertito da più giorni.

L'interrogazione è questa; ed è molto naturale che la faccia io, per quell'amore che ciascuno porta ai propri figliuoli.

Io ho lasciato avanti al Parlamento parecchi progetti di legge. Questi progetti di legge non sono certo impediti dal venire in discussione per le troppe faccende e distrazioni della Camera, poichè invece è chiaro che il lavoro le manca. E d'altra parte, sono progetti che interessano molto alcune classi assai benemerite del paese. Gioverebbe quindi, nell'interesse dell'amministrazione dell'istruzione pubblica e nell'interesse stesso del Ministero, che il ministro avesse modo di esprimere quale sia il suo intendimento intorno al promuovere o no la discussione di cotesti progetti così nella Camera, come nel Senato, nella presente Sessione.

I progetti di legge, se li raccapezzo bene, sono questi. L'uno è sulle scuole normali, che è già stato discusso nella Camera, e dovrebbe omai essere discusso dal Senato. Non è certamente un progetto perfetto, e che risponda a tutte quante le necessità di questa parte dell'amministrazione dell'istruzione pubblica, ma ad ogni modo, così come dalla Camera è stato votato, è un progetto che darà luogo all'amministrazione della istruzione pubblica di migliorare in gran parte sostanzialmente le scuole normali del regno, oltrechè le darà modo di aumentarle, il che è di primaria necessità, se si vuole migliorare davvero ed aumentare la diffusione elementare nel paese.

Rispetto adunque a questo progetto domando se il Ministero ha intenzione di promuoverne la discussione nel Senato, e l'approvazione nella presente Sessione.

Un altro progetto concerne il miglioramento della condizione degli insegnanti elementari. Esso era già arrivato ad una relazione: l'onorevole Berti, presidente e relatore della Commissione parlamentare, l'ha presentata il giorno dopo la crisi. Ora è necessario che gli insegnanti elementari sappiano se il Governo ed il Parlamento intendano non solo di migliorare d'alquanto le loro condizioni economiche, ma garantire la loro professione meglio di quello che sia garantita ora, che è affatto precaria.

Certo, vi sono ancora molte questioni assai urgenti rispetto all'istruzione elementare, che nel progetto del Ministero erano toccate e risolte. Il progetto della Commissione ha lasciato da parte

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876

parecchie di queste questioni, ma ad ogni modo propone una soluzione approssimativa delle due quistioni sopra accennate; cioè il miglioramento degli stipendi dei maestri elementari e la migliore garanzia della loro carriera.

Cotesta questione dei maestri elementari, l'ho detto altre volte, può farsi grave qui come è già in altri paesi d'Europa, se non ci penseremo a tempo, può diventare persino una questione sociale. Lo Stato non può con grande sua spesa educare una classe di persone, affinché le serva ad ammaestrare soprattutto il popolo delle città e delle campagne, e poi lasciarla così scontenta della sua posizione, così tormentata nella sua vita d'ogni giorno, così incerta del suo domani. Come potrebbe, in queste condizioni, una classe così numerosa esercitare altra influenza infine, che molto torbida e perniciosa? Qui, vi si pensi bene, è il germe d'una difficoltà grande e di prim'ordine per un avvenire non troppo lontano, se non si ripara a tempo.

Un'altra proposta di legge è stata da me presentata, ma su di essa non è stata ancora fatta relazione.

Questa proposta concerne il Monte delle pensioni dei maestri elementari.

Come la Camera sa, cotesta questione s'è andata trascinando innanzi da molti anni in qua, senza che si potesse giungere ad alcuna conclusione. Di questo Monte la legge del 1859 poneva un ideale così alto che è diventato un ostacolo. Ne fu presentato più tardi un progetto più discreto alla Camera, ma si spese prima che giugneste, credo, alla discussione degli uffici. Non l'ho potuto accogliere io stesso, perchè s'avvicinava anche troppo a quell'ideale per lasciarmi alcune speranze, che il Parlamento l'avrebbe accettato; vi si richiedevano troppo grandi sforzi alle finanze dello Stato, e dei comuni e non era possibile, nello stato finanziario dello Stato e dei comuni di farli.

Il mio progetto, adunque, si presenta in forma molto più modesta, molto più umile, ma ad ogni modo dà il principio e il fondamento a quest'istituzione, e deve, coll'altro progetto di cui ho parlato sinora, concorrere al fine, come io diceva, di creare una maggior sicurezza, un più certo avvenire, una maggiore contentezza d'animo, una maggior soddisfazione di spirito, una maggiore tranquillità di mente ad una classe di tanta importanza pel paese.

Quando presentai questo disegno di legge, pregai la Camera di rimandarlo alla stessa Commissione che avea presentato la relazione sulla proposta di legge pel miglioramento della condizione degli insegnanti elementari, ma non so ancora se la trasmis-

sione gliene sia stata fatta, e se essa si sia posta a studiarlo.

Rispetto a questo disegno di legge sul Monte delle pensioni, domando all'onorevole ministro s'egli vuole che la Commissione lo studi e ne riferisca. Sarebbe assai facile unire i due progetti in un solo, poichè la Commissione avea già accennato al Monte delle pensioni nell'ultimo articolo del disegno di legge che avea presentato alla Camera.

Oltre questi disegni di legge che stanno davanti alla Camera, ve ne sono due avanti al Senato. L'uno è relativo alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte ed alla tutela degli scavi privati, comunali e provinciali. Questo disegno di legge era stato già presentato dall'onorevole Correnti e se ne è già fatta dalla Giunta del Senato una relazione. La Giunta non accordava allo Stato tutto quello che il Governo domanda, e a me pare rincrescevole poichè sono di parere che in questa materia sia cosa più liberale e ragionevole accordare ai diritti dello Stato molto che poco. Però, siccome io credo che si debba pur venire a qualche conclusione, e determinare in qualche maniera i diritti del Governo, affinché l'amministrazione abbia norme sicure colle quali procedere così verso i privati, come nelle sue richieste di fondi alla Camera, siccome è chiaro che senza alcuna legge comune si produce quest'effetto solo, che siamo derubati giorno per giorno e senza avviso, delle nostre migliori opere artistiche, io avea creduto che il miglior partito fosse di lasciare discutere al Senato la legge così come la sua Giunta l'ha preparata, riservandomi di procurare durante la discussione di ripigliare alcuni principii più severi che l'onorevole Correnti avea introdotti nel suo progetto, e che, come dicevo, a me paiono anche i più liberali, poichè più utili a salvare e promuovere quello che è l'essenza e la ragione della libertà, voglio dire la diffusione e l'efficacia della coltura nazionale. Ad ogni modo che questi principii più severi si vogliano o non si vogliano accogliere, è meglio sapere quali sieno quelli che ci devono dirigere. E tanto più che ora anche nella provincia romana risica di perdere valore l'editto Pacea, editto severissimo (per me giustissimo), giacchè il tribunale d'appello ha dato torto al Governo.

Come faremo dunque oramai senza una legge, qui in questo centro dell'arte antica, in questa città dove basta, per dire così, raspare il terreno per trovarvi un oggetto prezioso o per la storia del nostro paese, o per la storia dell'arte, o per la storia della civiltà del mondo, come faremo, diceva, senza una legge ad impedire che giorno per giorno ci sia portato via ciò che più ci premerebbe di tenere presso

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876

di noi affine d'illustrare e compiere le nostre collezioni?

È adunque urgente che si provveda. E tanto mi pareva urgente, che io aveva proposto, sin dai primi giorni della mia venuta nel Ministero, una legge brevissima, la quale desse modo intanto al Governo di impedire o sottoporre a tassa l'esportazione degli oggetti d'arte; ma per alcune difficoltà ed alcuni incagli che trovava nei trattati di commercio, la Commissione non ne poté venire a termine; cosicchè io mi risolvetti di ripresentare al Senato e nella fine della scorsa Sessione e nel principio della presente il progetto di legge già compilato dall'onorevole Correnti, senza introdurci nessuna variazione, ma riservandomi, come dicevo, di difenderne alcune disposizioni durante la discussione, che erano state alterate e diminuite dalla Giunta del Senato.

Io domando adunque intorno a questo progetto di legge quale sia il pensiero del ministro.

Vi è ancora un ultimo progetto di legge, quello cioè sull'insegnamento secondario. Questo era stato da me prima presentato alla Camera nella Sessione scorsa. La Commissione della Camera, distratta da altre occupazioni, e la materia d'altronde è per sè medesima molto difficile, non poté venire a nessuna conclusione. E davvero il soggetto è molto complicato, complicato di questioni finanziarie, didattiche; le condizioni dei professori vogliono essere anche in quest'ordine d'insegnamento migliorate; la spesa vuole essere pareggiata tra le varie parti dello Stato; insomma sono tante le questioni, che io non potrei muovere alcuna censura a nessuno se non vi si è potuto avanzare d'un passo nella Sessione scorsa. Ma, desideroso di pur venirne fuori, io pensai se non mi sarebbe giovato di pigliare in questa Sessione la via opposta, cioè presentare il progetto di legge al Senato, e poi venire qui alla Camera, e coll'approvazione della legge proposta da me, o con quella qualunque che il Senato avrebbe votato, e procurare di farla votare anche dalla Camera.

Ma io non ebbi che tempo di fare la presentazione al Senato.

Il Senato credo che abbia già nominato la Giunta, ma essa aspetta ancora la risoluzione del ministro intorno a quello che egli crede di fare rispetto a questa legge, per giudicare se essa debba o no proseguire nel suo lavoro.

Il ministro è peritissimo in questa materia, e la Camera ha già avuto davanti a sè tanti progetti di legge intorno ad essa, che nè il ministro, nè la Camera hanno bisogno che io dimostri quanto sarebbe pure necessario che si venissero a risolvere, rispetto all'insegnamento secondario, parecchi punti che

sono rimasti indeterminati nella legge del 1859; oltrechè questa, non essendo stata applicata nel rimanente d'Italia in tutte le sue parti, la base finanziaria, e in qualche parte la base didattica dell'insegnamento secondario è rimasta diversamente costituita nelle diverse provincie italiane. Anche qui la legge è urgente.

Siccome io ho sentito parecchi oratori in questa discussione, che dura già da tre giorni, chiedere ancora una legge sull'istruzione superiore, io devo credere che il desiderio di far leggi sull'istruzione pubblica sia grande; e che potrebbe, quindi, già cominciare a soddisfare con quelle che stanno davanti al Parlamento.

Sarebbe già un principio a questa futura legislazione complessiva e compiuta dell'istruzione pubblica il principiare dal determinare legislativamente quei punti che rispetto all'istruzione primaria e secondaria sono più urgenti, od almeno paiono a me più urgenti.

COPPINO, ministro per l'istruzione pubblica. Io sono pienamente persuaso che l'onorevole Bonghi porta un affetto paterno ai suoi progetti, anche senza che egli mi movesse un'interrogazione la quale riguarda cinque punti.

Intorno ad una di queste leggi già un'altra volta, discorrendosi degli scambi fatti tra i musei napoletani e quelli di Roma, io aveva detto che avrei rivolta la mia attenzione al progetto che l'onorevole Correnti ha presentato, che l'onorevole Scialoja ha fatto suo, e di cui ora sente l'urgenza l'onorevole Bonghi.

Io rispondo all'onorevole Bonghi che domanderò al Senato che si discuta quel progetto. Le ragioni io le aveva dette allora, e benchè le abbia ripetute l'onorevole Bonghi, le dirò ancora. C'è una grandissima necessità di salvare da trafugamenti e da rovine tanta parte del nostro patrimonio artistico. Quel decreto Pacca che l'onorevole Bonghi dice aver perduto la sua autorità, fu appunto in uno di questi giorni riconosciuto invalido di effetto dalla Corte di appello. Ma io non credo ancora che sia esso diventato un inutile arnese, perchè stava in favore del Ministero e della legge il giudizio del tribunale il quale ci aveva dato ragione. L'appello ci ha dato torto; c'è la Cassazione, e noi vi andiamo innanzi.

C'è un secondo progetto innanzi al Senato che riguarda la legge sull'istruzione secondaria. È evidente la gravità di una legge di questa natura, non solo per i punti i quali abbiano potuto restare indeterminati nella legge del 1859, ma perchè in questa maniera di studi, ragioni gravissime, indipendenti da leggi che sono, e che ci possono ad ogni

istante essere messe innanzi, vogliono che un argomento di tanta importanza per la vita civile si discuta con tutto l'agio, con tutto il tempo il quale ne possa permettere una soluzione sicura e buona.

Io adunque non l'affretterò: e non l'affretterò per un'altra ragione che l'onorevole Bonghi sa e che la Camera comprenderà subito. Ho trovato due cose pronte al Ministero: questa legge dell'istruzione secondaria portata in Senato dopochè era stata ritirata dalla Camera; e ho trovato contemporaneamente un regolamento dell'istruzione secondaria. Vedendo questi due lavori dell'onorevole Bonghi, io ho detto: ma come! il regolamento è licenziato e una circolare ha spiegato il valore di questo regolamento, e prima che quello si attui, una legge? O l'una cosa o l'altra! Pubblicare oggi un regolamento mentre insieme si domanda una proposta di legge, evidentemente mi parve che fosse un volere fare doppio lavoro senza necessità.

Di regolamenti (e ci siamo in mezzo) se ne discorre tanto che il farne dei nuovi e mandarli innanzi alla discussione e alla votazione di una legge non mi parve cosa opportuna.

Veniamo alle tre leggi le quali riguardano la istruzione elementare. La prima delle scuole normali già la Camera ha accettato e va dinanzi al Senato. Io credo che a sciogliere il problema gravissimo dell'istruzione elementare, ad adempiere la promessa fatta di presentare il progetto di legge per l'istruzione obbligatoria e gratuita, convenga, come conviene per lo svolgimento di qualsiasi ramo d'istruzione, avere preparati coloro i quali debbono essere gli istrumenti della diffusione del sapere. Quindi le scuole normali sono una necessità la quale si congiunge ad ogni legge di istruzione primaria; e quindi può ben assicurarsi l'onorevole Bonghi che quella legge la quale non solo da me, ma da molti è desiderata, siccome è messa innanzi, così sarà trattata; e questo dico e desidero, qualunque essa non risponda per lo appunto ai desiderii miei ed altrui; ma giova in queste cose accontentarsi del bene e non proseguire con fatica, che può tornare vana, il raggiungimento del meglio.

Abbiamo due leggi le quali riguardano una il miglioramento delle condizioni dei maestri elementari, l'altra il Monte delle pensioni. Tanto dell'una quanto dell'altra la Commissione, che ebbe a studiare la prima ed a cui per deliberazione della Camera fu demandato lo studio della seconda, si occupa, e questa notizia mi scioglie dall'obbligo di ogni altra risposta. L'onorevole Bonghi ha detto una ragione: badate, la questione dei maestri va a diventare alla lunga una questione sociale, spira un certo senso di malcontento il quale dall'educatore si diffonde nell'edu-

cato; e, allorquando l'animo dell'educatore è stretto dalle necessità della vita, tormentato spesse volte per l'esiguità del soldo, e, peggio, per l'incertezza della sua posizione sociale, non è difficile che non diffonda intorno a sè questi malumori e che questi possano tornare molto dannosi.

Per me credo che l'onorevole Bonghi abbia detto giusto: è cosa che sapeva da assai tempo; perciocchè io non era che da due o tre mesi ministro, allorquando, nel 1867, ho portata una legge che allora proponeva lo stesso aumento agli stipendi che ora nel 1876 è domandato dall'onorevole Bonghi; e quindi se allora mi affrettai, può ben credere l'onorevole Bonghi che ora non vado a rilento in una questione di quella importanza, la quale non può che confermare in qualunque di noi abbia guardato le condizioni del nostro paese, la coscienza che assolutamente dobbiamo in un bel momento provvedere a questa classe nella quale abbiamo a mettere tanta fiducia; fiducia che, per essa, si animino le nostre istituzioni affinchè possano prosperare.

Quanto al Monte delle pensioni osservo che noi abbiamo avuto già dinanzi alla Camera una questione di questa natura, con grande copia di documenti e con lunghi studi, portata negli uffici dall'onorevole Correnti.

Anche qui si è fatto quel lavoro che la Commissione efficacemente io spero ha fatto sulla legge pel miglioramento delle condizioni dei maestri elementari, studiandosi di ridurla a maggiore semplicità, perchè trovasse più facilmente l'approvazione in mezzo a noi. L'onorevole Bonghi si è contentato del poco, pensando forse che il poco si può concedere, e che le grandi domande qualche volta possono rendere pensoso chi dovrebbe assecondarle.

Ma mentre io di questi giorni ho domandato che la legge sul Monte delle pensioni facesse il suo corso, non l'ho fatto così sollecitamente come avrei desiderato e fatto se avessi trovato la causa, come si dice, istruita. È una legge, nella quale vi sono degli elementi finanziari; vi sono dei carichi che, gravi o leggieri, debbono pure essere riveduti nella loro interezza; bisogna sapere quel che si domanda allo Stato, ed a quale somma questo concorso si riduca; bisogna sapere quel che si domanda ai comuni; bisogna sapere quali sono i sacrifici che si chiedono ai maestri, sacrifici che essi debbono fare nel loro stesso interesse avvenire.

Ma se la prima presentazione di questo progetto di legge fatta dall'onorevole Correnti era molto ricca di documenti, l'onorevole Bonghi non poteva avere il tempo di corredarla ugualmente, poichè la presentazione credo che avvenisse negli ultimi giorni del suo Ministero; e quindi accadde che la relazione,

fatta in fretta e succinta, non potè chiarire e tanto meno precisare abbastanza gli intendimenti dei proponenti. E così, allorché vi si discorre del modo con cui si possa proporre quella certa pensione, la quale risponde ad una certa quantità di centesimi dello stipendio assegnato ai maestri, non c'è una parola che valga a fissare, a determinare i conti relativi. Io, che da tempo ho desiderato di avere quei conti, sono persuaso che li avrò dalla gentilezza dell'ex-segretario generale dell'onorevole Bonghi, il quale mi ha promesso di cercarli tra le sue carte che qui non aveva; ma intanto io ho mandato innanzi cotesta questione il più sollecitamente possibile; ed allorché la Commissione sia pronta a riferirne, io mi raccomanderò alla Camera che, colla stessa sollecitudine di cuore e di tempo, voglia rispondere ai bisogni dei nostri maestri. Credo di non avere altro da aggiungere per soddisfare alle domande che, sulle cinque leggi, mi aveva rivolto l'onorevole Bonghi.

BONGHI. Ringrazio l'onorevole ministro della sua risposta. Mi permetto soltanto di osservare che la mia premura per il progetto di legge, oggi davanti al Senato, per la conservazione dei monumenti non data da ora, come egli è parso di dire, dappoiché io ho presentato un progetto su questa materia, quasi la prima settimana che sono stato al Ministero, e non riescii, per quelle ragioni che ho detto, a farlo accogliere dalla Commissione, sicché il progetto non arrivò a relazione. Poi ho presentato così nella Sessione scorsa, come in questa, il progetto dell'onorevole Correnti al Senato, ed ho insistito, così nell'altra Sessione come in questa, perchè il Senato volesse discuterlo, ma non ho avuto il tempo di farlo lungamente e con efficacia. Io dunque spero che l'onorevole Coppino abbia tempo a riuscire a quello a cui non ho avuto tempo io. (*Sì ride*)

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto l'augurio.

BONGHI. Vedo che non potevo fargliene uno più gentile. Siccome poi egli ha detto che degli altri miei quattro progetti, tre almeno potranno venire a maturità, io non posso che dichiararmene assai soddisfatto, e lasciargli abbandonare per ora, quasi storpio il quarto, che l'onorevole Coppino non vuole o non può raccogliere ora. Ma, scusi, non vi è nessuna contraddizione tra questi due fatti, che vi sia avanti al progetto di legge sopra una parte dell'insegnamento, e intanto si pubblichi dal ministro un regolamento sopra quella. Io ho fatto il regolamento per le scuole secondarie che ringrazio l'onorevole ministro d'aver mandato ai licei, di avere insomma mantenuto almeno sinora.

Feci quel regolamento, perchè mi parve necessario, nella molteplicità dei regolamenti anteriori sull'insegnamento secondario, di poterne compilare uno solo che potesse surrogare tutti gli altri. D'altra parte mi pareva che aspettando questa legge, la quale era stata un anno alla Camera, e rischiava di stare un altro anno al Senato, e poi di stare un terzo anno ancora alla Camera, col rischio di non arrivare a maturità neanche dopo tre anni, mi pareva che intanto che questa legge si sarebbe aspettata, fosse utile e necessario introdurre sin da ora alcuni miglioramenti nell'insegnamento secondario, dei quali era capace anche la legge attuale.

Io non ho altro d'aggiungere, solo mi congratulo di questo, che mentre si tenta più volte di dimostrare in questa Camera e fuori, che l'amministrazione dell'istruzione pubblica sia la più volubile, la più incerta, la più discorde di tutte, invece si vede che in fatto i ministri dell'istruzione pubblica, vengano da un banco o dall'altro, da destra, da sinistra o dal centro, hanno sinora cercato di continuare tutti sopra la medesima via, attenendosi più o meno agli stessi principii cardinali intorno all'ordinamento dell'istruzione.

Io credo che in poche amministrazioni sia succeduto, come in quella dell'istruzione pubblica, che i progetti dei ministri antecedenti si sono mantenuti, nei loro concetti principali dai ministri successivi.

Ebbene, io di questo me ne consolo per l'amministrazione dell'istruzione pubblica, la quale con ciò solo mostra di non meritare le accuse ed i sospetti che si muovono così spesso contro di essa in questa Camera e fuori.

Me ne consolo per il paese, perchè sarebbe esiziale per ogni ramo dell'amministrazione pubblica, esizialissimo per l'istruzione, se le vicende dei partiti che s'alternano al Governo, dovessero avere per effetto un continuo avvicinarsi di principii, una continua alternativa d'ordini, di contr'ordini e di disordini nel Ministero che dirige.

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, si riserva dunque a parlare domani sul merito della questione?

BONGHI. Parlerò domani.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera la domanda d'interrogazione che fu presentata dall'onorevole Marolda-Petilli.

« Il sottoscritto desidera e prega d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, sulla rettificazione della strada nazionale di Matera. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio a volere comunicare quest'interrogazione al suo collega.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876

L'onorevole Sebastiani ha presentato un disegno di legge, che sarà trasmesso agli uffici.

La seduta è levata alle 5 55.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del bilancio definitivo pel 1876 del Ministero della pubblica istruzione;

2° Discussione del progetto di legge per la leva militare sopra i giovani nati nell'anno 1856 ;

3° Discussione del bilancio definitivo pel 1876 del Ministero di grazia e giustizia.

Correzione: Nella pagina 757, dove è detto « relativa al capitolo 7, *Amministrazione scolastica provinciale,* » si legga: « al capitolo 7, *Regie Università, e istituti universitari.* »